

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 238

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali»

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 giugno 2003)

—————

RELAZIONE

Nel 1996, dopo un lungo percorso normativo che ha interessato l'arco di più legislature, il Parlamento ha varato la prima legge italiana di carattere generale sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, la n. 675, approvando contestualmente un'articolata legge delega –la n. 676- per rendere possibile la successiva integrazione e, se necessario, modificazione delle relative disposizioni.

Con tale delega si è così individuato uno strumento risultato poi valido e che, nel corso degli ultimi sei anni, ha permesso di completare gradualmente l'impianto normativo già complesso della protezione dei dati, che è stato progressivamente allineato alla disciplina comunitaria cui si ispirava e a vari accordi e convenzioni internazionali. Ha consentito inoltre di apportare, in determinati casi, alcune correzioni necessarie per la migliore attuazione dei principi affermati nel 1996, anche alla luce dell'esperienza applicativa, significativa ed intensa, via via maturata.

Il Parlamento, il Governo e l'autorità di garanzia istituita in materia hanno cooperato attivamente negli ultimi anni per arricchire e specificare questi strumenti di garanzia e di tutela.

Dall'8 maggio 1997 in poi, tale processo si è sviluppato in particolare attraverso nove decreti legislativi e due dd.P.R., nonché tramite molte altre specifiche disposizioni, legislative e regolamentari, inserite in speciali provvedimenti, che hanno potenziato ulteriormente il congruo numero di norme vigenti in materia.

Il termine per adottare i decreti legislativi integrativi e correttivi della delega è poi scaduto il 31 dicembre 2001.

Tuttavia, il legislatore ha previsto opportunamente, nel 2001, la successiva adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni "connesse", al fine di coordinarvi le norme vigenti e di apportarvi le integrazioni o modificazioni necessarie sia a tale coordinamento, sia "*per assicurarne la migliore attuazione*" (art. 1, comma 4, legge 24 marzo 2001, n. 127).

Quest'ultimo riferimento alle possibili integrazioni o modificazioni apportabili alle norme riunite nel testo unico, al fine appunto di assicurarne la migliore attuazione (sia di quelle riferite direttamente e strettamente alla protezione dei dati personali, sia delle altre norme "connesse" cui si è già accennato) corrisponde (e, per certi profili, è più ampio) all'analogo riferimento già presente nei criteri di delega per i decreti

legislativi correttivi previsti dall'art. 2 della legge di delega n. 676/1996 e che ha permesso, negli ultimi anni, vari interventi di adeguamento su tutto l'arco delle disposizioni della legge n. 675/1996 (non solo sul piano del diritto sostanziale, ma anche sui profili sanzionatori –pene edittali; specificazione di nuovi illeciti- ed organizzativo-istituzionali relativi all'Ufficio del Garante).

Sulla base della nuova delega del 2001 il Governo ha pertanto iniziato un impegnativo processo di monitoraggio delle norme da riunire (direttamente relative alla protezione dei dati o ad essa connesse) sulla base della considerazione che la delega per la riunificazione della disciplina in materia presuppone non solo una ricognizione compilativa delle disposizioni vigenti, ma anche misurati e parziali interventi di armonizzazione e di adeguamento delle norme riunite in un unico testo, nel rispetto delle scelte di fondo già più volte ponderate dal Parlamento, dei connessi principi, del loro ambito applicativo e dell'impianto di garanzia derivante dall'attuale normativa.

Un'apposita commissione di studio costituita da numerosi esperti è stata pertanto istituita presso il Dipartimento per la funzione pubblica, autorevolmente presieduta dal prof. Cesare Massimo Bianca.

Il lavoro di ricognizione e di studio si è rivelato da subito più complesso del previsto e reso più impegnativo anche per effetto dell'intervento, *medio tempore*, di nuove convenzioni e direttive comunitarie -in particolare la n. 2002/58/CE del 12 luglio 2002- , che ha reso necessario un breve differimento al 30 giugno 2003 del termine di delega (art. 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14).

Invertendo la linea di tendenza di precedenti testi unici "misti" legislativo-regolamentari, il lavoro della commissione di studio si è poi orientato, da ultimo, verso la diversa prospettiva di un unico testo di rango legislativo, anziché misto, dovendosi (all'epoca della conclusione dei lavori e in futuro) tener conto dei nuovi orientamenti del disegno di legge di semplificazione 2001 (già approvato dalle Camere e attualmente in fase di nuovo esame dopo il rinvio da parte del Presidente della Repubblica: AS 776-B/bis), in tema di riassetto normativo e di codificazione, orientamenti applicabili per effetto di talune disposizioni transitorie anche a determinate deleghe legislative in corso.

Ciò spiega come oggi si proponga opportunamente di adottare un solo testo unico di matrice unicamente legislativa, con conseguente assorbimento o eliminazione di varie disposizioni di rango regolamentare non più necessarie, e con la contestuale previsione di un disciplinare tecnico per le c.d. misure minime di sicurezza, il quale

potrà essere flessibilmente adeguato all'evoluzione del settore con decreti ministeriali non regolamentari.

L'adozione di un solo testo di rango legislativo, anziché anche regolamentare, si rivela tra l'altro assai più consono al rango dei diritti e delle libertà fondamentali tutelati dalla disciplina in questione. Permette inoltre di semplificare notevolmente l'impianto, l'articolazione e la "leggibilità" delle norme che si intende inserire nel testo, essendosi eliminati dal testo delle norme riunite a livello legislativo i vari riferimenti alle disposizioni regolamentari di attuazione (e potendosi fare a meno, viceversa, dei corrispondenti richiami che figurano nelle norme regolamentari attualmente in applicazione).

L'integrazione delle vigenti norme legislative con alcuni dettagli attualmente disciplinati a livello regolamentare consente peraltro di ridurre e semplificare le norme di cui oggi si intende effettuare una riunione, con conseguenti ovvii benefici sul piano sistematico e per l'interprete.

Il testo unico di cui si propone la denominazione convenzionale di "codice" (in sintonia con gli indirizzi del d.d.l. di semplificazione) recherà in allegato a scopo conoscitivo, nel rispetto di quanto stabilito da vari decreti legislativi già adottati in materia, gli esistenti codici di deontologia e di buona condotta (e quelli che verranno via via inseriti, una volta adottati), la cui allegazione (ritenuta indispensabile in ossequio all'art. 20, comma 4, del d.lg. n. 467/2001, nonché per esigenze di agevole conoscenza della materia) non fa mutare le caratteristiche giuridiche -non legislative- di questa nuova fonte.

Il rispetto delle disposizioni dei codici di deontologia e di buona condotta resta, per espressa previsione di rango legislativo introdotta da precedenti decreti legislativi, "essenziale" per determinare la liceità del trattamento dei dati personali ivi disciplinato, sebbene i codici continueranno a venire a giuridica esistenza -e ad essere eventualmente emendati- secondo i noti meccanismi procedurali non legislativi già osservati e che coinvolgono le entità maggiormente rappresentative del settore considerato.

Il "codice" reca anzitutto alcune nuove disposizioni direttamente connesse al quadro comunitario e internazionale, per aggiornare quanto già contenuto nel decreto legislativo n. 171/1998 alle nuove regole della direttiva n. 2002/58/CE e per completare o perfezionare il recepimento della direttiva n. 95/46/CE/CE (ad esempio, relativamente al principio di stabilimento e alla legge applicabile, o per taluni aspetti relativi ai flussi transfrontalieri di dati personali, ai numeri di identificazione personale e ai dati sensibili).

Il lavoro di ricognizione delle norme da riunire nel “codice” ha interessato molte altre disposizioni non modificate, integrate o aggiornate nel testo.

Ciò in quanto, pur ricorrendo i presupposti per un loro inserimento nel “codice”, si è ritenuto in linea generale -salvi specifici casi- proporzionato e ragionevole, e in sintonia con lo spirito della delega, non alterare la coerenza interna di altri testi normativi organici che, al loro interno, recano norme rilevanti in tema di tutela della riservatezza.

Ci si riferisce, in particolare, a disposizioni incriminative del codice penale, oppure a previsioni contenute in altri testi unici di cui non si è ravvisata necessaria una modifica e per le quali, dovendosi determinare la loro futura collocazione sistematica, è stata valutata l'esigenza di assicurare la contrapposta omogeneità o del testo unico di settore già vigente o in fase di preparazione (documentazione amministrativa; enti locali; pubblico impiego; igiene e sicurezza del lavoro; ecc.) oppure (in caso di stralcio da tali testi unici delle norme sulla *privacy* da collocare nell'odierno “codice”), del “codice” sulla protezione dei dati personali.

Sul piano sistematico, prima ancora di valutare la collocazione dei vari precetti, si è ritenuto doveroso porre in maggiore evidenza nella parte iniziale del “codice” le disposizioni generali riguardanti i diritti e le libertà fondamentali, le principali generali garanzie e le connesse sfere di responsabilità. Ciò tenendo conto dell'erronea tendenza registratasi in passato, volta ad enfatizzare -e, talvolta, a drammatizzare- i profili legati a taluni adempimenti a carico del titolare del trattamento.

Si è voluto così, come si vedrà a proposito dell'art. 2 del codice, valorizzare gli aspetti di garanzia della persona e burocratizzare, altresì, quelli concernenti gli adempimenti formali e le stesse modalità di esercizio dei diritti, che si è voluto entrambi ispirare meglio ai principi di semplificazione ed efficacia, senza pregiudizio alcuno per i livelli di garanzia.

Altre disposizioni non sono state poi riassorbite nell'alveo del codice in quanto (ad esempio, alcune norme della legge sull'AIDS) disciplinano taluni profili di tutela della riservatezza in stretta connessione con altri aspetti che non possono, *ratione materiae*, essere qui collocati. Analogamente, si è ritenuto inopportuno inserire nel codice specifici decreti di interesse “interno” di una sola, specifica amministrazione pubblica (es.: decreti o regolamenti di ricognizione dei dati sensibili) che, inglobati nel testo, avrebbero portato il “codice” a dimensioni elefantache, comprensive degli innumerevoli decreti adottati da tutte le amministrazioni pubbliche.

Si è voluto infine strutturare meglio la successione delle disposizioni applicabili da un lato ai soli soggetti pubblici e, dall'altro, ai privati -compresi i concessionari di

pubblici servizi- e agli enti pubblici economici, in modo da ridurre le possibili sviste nel considerare applicabili agli uni o agli altri disposizioni cogenti solo per taluni di essi.

L'attività di semplificazione ha permesso di ridurre di una buona percentuale, stimabile attorno al 30 % circa, il numero delle disposizioni vigenti in materia (stima effettuata confrontando le vecchie e nuove disposizioni e tenendo conto delle molteplici norme del tutto innovative, nonché della frammentazione di attuali lunghi articoli in articoli composti di un solo comma).

Analoga semplificazione, anche in questo caso senza alcuna incidenza nei livelli di garanzia, è stata perseguita a proposito dell'illustrazione normativa delle varie ipotesi di esercizio dei diritti (art. 7), per i tempi per l'espressione di pareri (art. 154, comma 5), per la possibilità di esprimerli anche su schemi-tipo di provvedimento (es., art. 20, comma 2: in modo da facilitarne l'utilizzo da parte di più soggetti), sui modelli-tipo per la presentazione di reclami (art. 143, comma 3), ecc.

Da ultimo, sono stati apportati alcuni interventi sul "linguaggio" del codice, laddove necessario e possibile in rapporto anche alla normativa comunitaria, tenuto conto, al contempo, dell'opposta esigenza di non innovare rispetto a nozioni ed espressioni da tempo entrate nell'applicazione quotidiana e nel linguaggio comune degli operatori.

Il "codice" si compone di tre Parti, che contengono, rispettivamente:

- a) le disposizioni generali, riguardanti le regole "sostanziali" della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti, salvo eventuali (cfr. art. 6) regole specifiche per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici o privati;
- b) disposizioni particolari per specifici trattamenti, ad integrazione o eccezione alle disposizioni generali di cui alla lettera a) ;
- c) le disposizioni relative alle azioni di tutela dell'interessato e al sistema sanzionatorio.

Consultando l'apposita tavola di corrispondenza delle disposizioni del codice alla normativa previgente è possibile consultare, agevolmente, il quadro completo dei nuovi riferimenti normativi. In alcuni casi la formulazione delle disposizioni del codice è stata chiarita, semplificata o adeguata, nella terminologia, a nuovi contesti normativi intervenuti in questi anni o al progresso tecnologico.

Il commento che segue si limita a illustrare particolari interventi di integrazione e modifica delle disposizioni vigenti, risultati necessari per assicurare il coordinamento e la razionalizzazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e la sua

migliore attuazione, nel rispetto dei principi contenuti nella legge-delega n. 127 del 2001 (art. 1, comma 4, l. n. 127 del 2001), nonché le disposizioni adottate a completamento della direttiva 96/45/CE e in attuazione della direttiva 2002/58/CE. Viene al contrario evitato un articolato commento delle disposizioni vigenti non modificate.

COMMENTO ALL'ARTICOLATO

PARTE I – Disposizioni generali

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)

L'art. 1 introduce nell'ordinamento il "*diritto alla protezione dei dati personali*", diritto fondamentale della persona, autonomo rispetto al più generale diritto alla riservatezza già richiamato dall'articolo 1 della legge n. 675/1996, come chiarisce anche il successivo art. 2. Un diritto che tiene conto delle molteplici prerogative legate al trattamento dei dati personali, anche oltre quelle attinenti al riserbo e alla tutela della vita privata. In tal modo il legislatore italiano si adegua al quadro normativo comunitario che, nella Carta dei diritti del cittadino europeo, garantisce già tale diritto fondamentale (art. 8) che si accinge ad assumere una connotazione ancora più solenne nel quadro dei lavori della Convenzione europea.

Art. 2 (Finalità)

L'art. 2 individua le finalità dell'intervento normativo, precisando che il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, e in particolare del diritto alla riservatezza e del "nuovo" diritto alla protezione dei dati personali. La norma, che riproduce, per questa parte, l'art. 1, comma 1, della legge n. 675/1996, rispetto alla definizione previgente si riferisce indistintamente all'interessato e non a persone fisiche o giuridiche, collegandosi, così, anche a diritti fondamentali eventualmente riconosciuti in altra sede dall'ordinamento anche a soggetti diversi da persone fisiche.

L'art. 2, inoltre, codifica l'importante "principio di semplificazione nell'elevata tutela" secondo il quale il grado alto di tutela dei diritti è assicurato nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità con le quali

sono esercitati i medesimi diritti o devono essere adempiuti gli obblighi previsti a carico dei titolari del trattamento.

Art. 3 (Principio di necessità nel trattamento dei dati)

L'art. 3 introduce il "principio di necessità" nel trattamento dei dati personali, in base al quale, sin dalla loro configurazione, i sistemi informativi ed i *software* devono essere predisposti in modo da assicurare che i dati personali o identificativi siano utilizzati solo se indispensabili per il raggiungimento delle finalità consentite, e non anche quando i medesimi obiettivi possano essere raggiunti mediante l'uso di dati anonimi o che comunque consentano una più circoscritta identificazione degli interessati. Il principio introdotto integra e completa, con riferimento alla configurazione stessa dell'ambiente in cui i dati sono trattati, il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati già operante in relazione al trattamento dei medesimi dati (art. 11, già art. 9, l. n. 675/1996).

Si tratta di una regola di ordine generale, prevista anche nella legislazione tedesca, e operante, benché non specificamente sanzionata, in specie per i sistemi e i programmi che verranno d'ora in poi predisposti.

Art. 4 (Definizioni)

L'art. 4 contiene le definizioni, raggruppate in un'unica disposizione, anche se riguardanti materie e trattamenti ben diversi fra loro, per consentirne un'agevole consultazione.

Il comma 1 riguarda le definizioni "generali" già contenute nell'art. 1, comma 2, della legge n. 675/1996, alle quali sono state apportate alcune integrazioni:

a) alla lett. a), la definizione di trattamento include anche la "consultazione", in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, par. 1, lett. b) della direttiva 95/46/CE;

b) la lett. c), contiene la definizione di "dati identificativi" già applicabile in base alla normativa previgente in materia di trattamenti per scopi statistici e di ricerca scientifica (art. 10, comma 5, d. lg. n. 281/1999);

c) le lett. d) ed e), recepiscono in forma di definizioni le nozioni di dati sensibili e di dati "giudiziari", indicate, rispettivamente, agli articoli 22, comma 1, e 24 della legge n. 675/1996. La definizione di dati "giudiziari" è stata aggiornata tecnicamente a seguito all'adozione del testo unico in materia di casellario giudiziale e, inoltre, integrata in misura ragionevole con il riferimento alla qualità di imputato o di

indagato, senza prendere in considerazione le violazioni amministrative, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 95/46/CE (art. 8, comma 5, il quale si riferisce ai trattamenti riguardanti "infrazioni"). Analoga operazione è stata effettuata per la definizione di "incaricati" (ricavata, in particolare, dall'art. 19 della legge n. 675/1996), con la quale si chiarisce, fra l'altro, che gli incaricati del trattamento possono essere solo persone fisiche (art. 4, comma 1, lett. h);

d) alla lett. l), la definizione di "comunicazione" precisa che tale non può considerarsi la comunicazione effettuata nei confronti dell'interessato, del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, del responsabile o dell'incaricato, in linea con la citata direttiva europea 95/46/CE in base alla quale tali soggetti sono considerati "destinatari" dei dati e non rientrano nella nozione di "terzo" (art. 2, par. 1, lett. f), dir. 95/46/CE).

Il comma 2 contiene le definizioni necessarie per i trattamenti effettuati nell'ambito delle comunicazioni elettroniche (cfr. in particolare, Parte II, Titolo X), le quali riproducono pressoché pedissequamente le definizioni riportate nella direttiva n. 2002/58/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché quelle, espressamente richiamate, della direttiva "quadro" n. 2002/21/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica. Al riguardo va rilevato che la definizione di "comunicazione" di cui alla citata direttiva 2002/58 è riferita, nel testo, alla "*comunicazione elettronica*" per distinguerla dalla "*comunicazione*" *tout court* di cui al comma 1 dell'articolo in commento.

Il comma 3 reca le definizioni relative alle misure minime di sicurezza di cui al Titolo V della Parte I e al disciplinare tecnico allegato al codice. Si tratta in gran parte di definizioni "nuove" indicative degli specifici adempimenti cui sono tenuti i titolari del trattamento a tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi.

Il comma 4 riproduce le definizioni contenute nel d. lg. n. 281/1999 in materia di trattamenti per scopi storici, statistici e scientifici, con la sola sostituzione, meramente formale, della locuzione "scopi di ricerca scientifica" con la locuzione "scopi scientifici".

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)

L'art. 5 accorpa le disposizioni previgenti contenute in tre diversi articoli (artt. 2, 5 e 6, l. n. 675/1996).

Per quanto riguarda il diritto nazionale applicabile (artt. 2 e 6, comma 1, l. n. 675/1996), l'art. 5 completa il recepimento del principio comunitario di "stabilimento"

del titolare del trattamento, indicato dalla direttiva quale criterio di applicazione della normativa nazionale, recepimento avviato con il d. lg. n. 467/2001 (art. 4 dir. n. 95/46/CE). A tal fine, esso chiarisce che il codice disciplina il trattamento di dati personali, effettuato da chiunque "è stabilito" nel territorio dello Stato (oppure effettuato in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato), anche se riguarda dati detenuti all'estero (art. 5, comma 1).

Il comma 3 riproduce la disposizione relativa al trattamento effettuato per fini esclusivamente personali (art. 5, l. n. 675/1996).

Art. 6 (Disciplina del trattamento)

L'art. 6 individua l'ambito di applicabilità delle disposizioni del codice. Esso fornisce una guida utile per il lettore, chiarendo che le disposizioni della Parte I, che recano le regole "sostanziali" per il trattamento dei dati personali, si applicano a tutti i trattamenti, salvo quanto previsto da eventuali disposizioni della Parte II in relazione ai particolari trattamenti ivi indicati. Nella Parte II, infatti, alcuni trattamenti, in ragione della loro specificità, sono disciplinati con disposizioni che in alcuni casi integrano, in altri derogano alle norme contenute nella Parte I.

TITOLO II – Diritti dell'interessato

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

Art. 8 (Esercizio dei diritti)

Art. 9 (Modalità di esercizio)

Art. 10 (Riscontro all'interessato)

Le disposizioni del titolo II individuano i diritti dell'interessato e ne disciplinano l'esercizio (art. 13, l. n. 675/1996).

Per quanto riguarda l'individuazione dei diritti dell'interessato, rispetto alla normativa previgente l'art. 7, comma 1, lett. e) attribuisce, in più, all'interessato il diritto di conoscere i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che ne possono comunque venire a conoscenza. La norma dà attuazione all'art. 12, par. 1, lett. a), primo punto, della direttiva 95/46/CE e completa il quadro dei diritti dell'interessato in ordine al diritto di conoscere in sede di accesso i soggetti cui i dati possono essere comunicati, mentre la legge n. 675/1996 prevedeva soltanto il diritto di essere previamente informati sui soggetti "destinatari" dei dati medesimi (art. 10, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996 e analoga disposizione dell'art. 13 del codice).

L'art. 7, inoltre, adegua alla predetta direttiva europea la disposizione che prevede il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei propri dati personali effettuato per finalità di *marketing* o di ricerche di mercato, eliminando in questa sede l'ulteriore riferimento ad essere informato del medesimo trattamento, ridondante rispetto alla direttiva comunitaria e all'obbligo di informativa già previsto a carico del titolare. Inoltre, dal testo è stato espunto il riferimento alle "informazioni commerciali" inconferente rispetto allo specifico profilo in esame (art. 7, comma 4, lett. b), del codice, già art. 13, lett. e), l. n. 675/1996).

Per quanto riguarda l'esercizio dei diritti, **l'art. 8**, con una formulazione più chiara rispetto a quella previgente e più aderente alla realtà normativa, chiarisce che se, di regola, i diritti sono esercitati con richiesta rivolta al titolare o al responsabile (art. 8, comma 1), in relazione ad alcuni trattamenti possono essere esercitati solo attraverso una segnalazione al Garante (trattamenti effettuati in applicazione della normativa in materia di riciclaggio, di sostegno alle vittime di estorsioni, di politica monetaria, effettuati per finalità di investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto, da fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione a telefonate in entrata, o, infine, effettuati per ragioni di giustizia, da forze di polizia o da altri soggetti pubblici per finalità di prevenzione o repressione di reati, o da commissioni parlamentari d'inchiesta) (art. 8, comma 2).

In tali casi, pertanto, in relazione alla specificità dei trattamenti, non è esperibile dall'interessato un ricorso al Garante (che può essere presentato, invece, per altri trattamenti, quando la richiesta rivolta al titolare non sia stata soddisfatta, in tutto o in parte), ma è importante sottolineare che le diverse modalità di esercizio dei diritti non incidono sul livello di tutela garantito all'interessato, essendo già consentita dalla legge vigente un'eventuale verifica della liceità e correttezza dei trattamenti di dati, con opportune modalità connesse alla specificità dei contesti in esame (con le modalità di cui agli artt. 157, 158 e 159 ovvero, in relazione a trattamenti particolarmente "delicati", con le particolari modalità previste dall'art. 160: v. *infra*).

In relazione ai trattamenti appena descritti è stato peraltro chiarito dal punto di vista tecnico che tali specifiche modalità sono relative al trattamento nel suo complesso, anziché, come prima imprecisamente previsto, per i soli dati "raccolti".

Un'importante chiarimento riguarda la nozione di "pregiudizio" richiamata dall'art. 14 della legge n. 675/1996 in relazione ai limiti all'esercizio dei diritti dell'interessato. In base a tale disposizione, infatti, il pregiudizio è rilevante al duplice fine: a) di "differire" l'accesso ai dati personali in caso di pregiudizio per lo svolgimento di investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto; b) di consentire, viceversa, il medesimo accesso ai dati relativi a chiamate in entrata (altrimenti non accessibili), in

presenza di un pregiudizio riguardante lo svolgimento delle medesime indagini. L'art. 8, nel confermare tale disciplina, ha precisato che il pregiudizio deve essere "*effettivo e concreto*". Il chiarimento è il frutto dell'esperienza applicativa di questi primi anni, che ha visto verificarsi tentativi di applicazione della norma in disarmonia con quanto previsto da alcune disposizioni del d.lg. n. 171/1998 che tutelano l'utente chiamante e quello chiamato, e risponde ad una prassi interpretativa già sperimentata e applicata anche dal Garante nell'ambito di vari procedimenti instaurati con ricorso.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio dei diritti, la richiesta di accesso ai dati personali che riguardano l'interessato è esercitata "*liberamente e senza costrizioni*" (art. 9, comma 5). Con tale nuova disposizione il codice dà pedissequa attuazione ad un importante principio contenuto nella direttiva 95/46/CE (art. 12, par. 1, lett. a). Un altro intervento di mera precisazione tecnica da segnalare riguarda (anche in questo caso in sintonia con l'esperienza applicativa) l'ambito operativo dell'esercizio dei diritti riferiti a persone decedute, che, in base alla più chiara formulazione della norma, viene più espressamente riconosciuto a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Quanto, infine, alle modalità di riscontro all'interessato, **nell'art. 10** sono state inserite alcune previsioni "suggerite" anch'esse dall'esperienza applicativa della legge n. 675/1996, volte a incrementare il livello di intelligibilità e di chiarezza espositiva del riscontro assicurato dal titolare (art. 10, commi 4, 5 e 6). Le norme stabiliscono, infatti, che quando l'estrazione dei dati è particolarmente difficoltosa, il titolare può anche esibire o consegnare copia del documento contenente i dati personali richiesti. Inoltre, un buon livello di intelligibilità dei dati richiede una grafia comprensibile e la possibilità di decifrare eventuali codici o sigle adoperati, nonché la possibilità di conoscere anche dati di terzi quando la scomposizione dei dati personali da parte del titolare renderebbe incomprensibili i dati relativi all'interessato.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 10 chiarisce che si applica anche in caso di esercizio del diritto d'accesso la particolare garanzia prevista per l'interessato in caso di riscontro di una richiesta effettuata in ambito sanitario e riguardante dati idonei a rivelare la salute (art. 84, in base al quale tali dati possono essere resi noti solo tramite un medico designato dall'interessato o dal titolare). La norma chiarisce implicitamente che tale cautela non si applica quando la richiesta non è rivolta ad un organismo sanitario, ma ad un altro soggetto pubblico o privato.

TITOLO III – Regole generali per il trattamento dei dati

CAPO I - Regole per tutti i trattamenti

Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)

Art. 13 (Informativa)

Art. 14 (Definizione di profili e della personalità dell'interessato)

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

Art. 16 (Cessazione del trattamento)

Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici)

Il capo I in esame contiene regole valide per tutti i trattamenti, effettuati da soggetti pubblici o privati, e relativi a dati "comuni", sensibili o giudiziari. Resta ferma, come si è accennato, la possibilità di norme integrative o di eccezione per i trattamenti disciplinati nella Parte II (art. 6).

Le disposizioni riproducono sostanzialmente le corrispondenti norme previgenti, salvo alcuni chiarimenti e piccole integrazioni.

Nell'art. 12, che attribuisce al Garante il potere di promuovere l'adozione di codici di deontologia e di buona condotta, la disposizione già contenuta nell'art. 31, comma 1, lett. h) della legge n. 675/1996 è stata integrata con la previsione che i codici deontologici sono allegati al presente codice e che il rispetto delle norme in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceità dei trattamenti, come già del resto previsto per un ampio arco di codici da varie esistenti previsioni che sono state ora ripartite, *ratione materiae*, nell'ambito dei pertinenti titoli della Parte II (art. 6, d. lg. n. 281/1999 e art. 20, d. lg. n. 467/ 2001).

Nell'art. 13, comma 1, che riguarda l'informativa all'interessato, il diritto di quest'ultimo di venire a conoscenza dell'ambito di comunicazione dei dati che lo riguardano è conformato alla "nuova" definizione di comunicazione di cui si è detto sopra (art. 13, comma 1, lett. d)) e sono chiarite, per dirimere ogni eventuale altro dubbio interpretativo, le modalità con le quali deve essere indicato il responsabile del trattamento, ove designato (art. 13, comma 1, lett. f)). Inoltre, si prevede che il Garante possa individuare modalità semplificate per l'informativa all'interessato, in particolare quando essa è resa da *call-center*. Tale previsione tiene conto dell'avvertita esigenza di assicurare, in maniera agevole, il rispetto dell'obbligo di fornire l'informativa anche per trattamenti in cui il contatto diretto con l'interessato non vede quest'ultimo fisicamente presente.

Al comma 4, in attuazione di una specifica previsione della direttiva europea n. 95/46, si è previsto che, quando l'informativa riguarda dati non raccolti presso l'interessato, essa deve contenere anche le "categorie di dati trattati" (art. 11, par. 1, lett. c), dir. 95/46/CE) (come è avvenuto ad esempio in caso di cartolarizzazione).

Al comma 5, si è precisato che il Garante può prescrivere misure appropriate a garanzia dell'interessato quando l'informativa non è dovuta perché comporta un impiego di mezzi che il Garante stesso giudichi manifestamente sproporzionati o risulti impossibile.

Nell' art. 14, comma 2, si è opportunamente aggiunto, per motivi di agevole conoscibilità e, al tempo stesso, di flessibilità della disciplina, che le adeguate garanzie devono essere previste all'interno del codice stesso oppure da una decisione dell'Autorità in applicazione dell'istituto del c.d. "*prior checking*".

All'art. 16, è stato opportunamente precisato che in caso di cessazione dei trattamenti i dati possono essere ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento "*in termini compatibili*" agli scopi originariamente perseguiti, e non più "*per finalità analoghe*", così omologando la disposizione a quanto previsto per il trattamento effettuato da un unico titolare in base al principio di compatibilità del trattamento dei dati (art. 11, comma 1, lett. b), già 9, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996).

CAPO II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)

Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

Il capo II contiene la disciplina specifica del trattamento effettuato da soggetti pubblici, prevedendo, per questi ultimi, regole ulteriori rispetto a quelle appena descritte nel capo I e valide per i trattamenti effettuati da qualunque soggetto.

L'art. 18 fissa alcuni importanti principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici, riguardanti, cioè, sia dati comuni, sia dati sensibili o giudiziari:

a) tali trattamenti sono consentiti soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

b) i soggetti pubblici devono altresì rispettare i presupposti ed i limiti stabiliti, oltre che dal codice, anche da altre disposizioni di legge o di regolamento;

c) i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato, salvo per i trattamenti effettuati da esercenti professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici, nei limiti stabiliti dal relativo capo della Parte II;

d) ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici si applicano i medesimi divieti di comunicazione e diffusione dei dati previsti per i trattamenti effettuati da soggetti privati (art. 25).

L'art. 19 riproduce senza sostanziali modifiche la disciplina dei trattamenti di dati "comuni" (art. 27, l. n. 675/1996), con la sola precisazione delle modalità con le quali deve essere effettuata la comunicazione al Garante nel caso di comunicazione di dati ad un altro soggetto pubblico per la quale non sussista una specifica disposizione normativa "di copertura" (art. 19, comma 2). La disposizione va coordinata con quanto previsto dall'art. 39 (*Obblighi di comunicazione*) e, in base alla nuova disciplina, il soggetto pubblico può avviare la comunicazione dei dati ad un altro soggetto pubblico decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante, ferma restando la possibilità di una diversa determinazione dell'Autorità adottata anche successivamente al decorso del termine.

Gli articoli 20, 21 e 22 contengono la disciplina del trattamento di dati sensibili e giudiziari, che, com'è noto, presentava allo stato della normativa previgente al presente codice notevoli affinità soprattutto sotto il profilo delle modalità del trattamento (art. 22, commi 3 e 3-bis, l. n. 675/1996 e d. lg. 11 maggio 1999, n. 135). Tale omogeneità - pur nel rispetto di alcune specificità della disciplina delle due diverse tipologie di dati - è messa chiaramente in luce dal codice attraverso un più puntuale raccordo delle relative norme.

Pochi, ma significativi gli interventi di razionalizzazione del sistema.

All'art. 20 si chiarisce che l'atto con il quale i soggetti individuano i tipi di dati e di operazioni ha natura regolamentare, considerata la particolare delicatezza dei dati trattati, e si precisa, inoltre, che i regolamenti sono adottati in conformità al parere reso dal Garante sui relativi schemi (art. 20, comma 2). Il parere può essere reso anche su schemi-tipo in modo da agevolare il più possibile l'omogeneità degli atti regolamentari adottati dalle pubbliche amministrazioni e la speditezza della relativa adozione. Un' apposita disposizione transitoria prevede che le pubbliche amministrazioni che non abbiano ancora adottato il regolamento di competenza vi

provvedano entro il 30 settembre 2004 (art. 181, comma 1, lett. a)). Tale adempimento assume particolare importanza per una piena attuazione delle elevate garanzie previste dalla direttiva europea per il trattamento di dati sensibili o giudiziari (art. 8, dir. 95/46/CE).

Infine **nell'art. 22** (nel quale sono confluite, in maniera coordinata, le varie disposizioni del d. lg. n. 135/1999 sulle modalità dei trattamenti in questione) si segnalano alcuni altri interventi per la migliore attuazione dei principi in tale delicata materia:

a) si continua a prevedere che i soggetti pubblici debbano prestare particolare attenzione alla prevenzione di possibili danni per l'interessato, conformando il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in modo da prevenire il rischio di violazioni dei diritti fondamentali della persona (art. 22, comma 1);

b) viene sviluppato il principio di proporzionalità nel trattamento dei dati sensibili o giudiziari con il riferimento all'"indispensabilità" (e non più soltanto alla "necessità" o "essenzialità") dell'uso di essi rispetto ad attività che non potrebbero essere adempiute mediante il ricorso a dati anonimi o a dati personali di diversa natura (art. 22, comma 3). Ciò al fine di armonizzare le varie disposizioni sparse in materia e di unificare le espressioni utilizzate, anche in riferimento alle autorizzazioni generali rilasciate dal garante a soggetti privati in tema di dati sensibili.

CAPO III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

Art. 23 (Consenso)

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento)

Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)

Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili)

Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari)

Il capo III contiene, in maniera pressoché speculare a quello che precede (riguardante i soggetti pubblici), la disciplina specifica del trattamento effettuato da soggetti privati, riguardante sia i dati "comuni", sia i dati sensibili o giudiziari.

Per quanto riguarda i dati comuni, l'**art. 23** (già 11 della legge n. 675/1996) chiarisce meglio che il consenso al trattamento dei dati personali deve essere "specifico" e non solo reso "in forma specifica", in linea con quanto richiesto dalla direttiva europea (art. 2, par. 1, lett. h, dir. n. 95/46/CE).

Coerentemente con l'esigenza di razionalizzare e coordinare meglio dal punto di vista sistematico la materia, le pertinenti disposizioni di questo capo, ove possibile, sono state accorpate.

In tal senso, nel medesimo art. 23 è stato aggiunto un comma il quale precisa che il consenso al trattamento dei dati sensibili e giudiziari è manifestato in forma scritta, come già previsto nella norma generale sul trattamento dei dati sensibili (art. 26, comma 1).

Nell'art. 24 sono state riunite, in ragione della sostanziale omogeneità della disciplina, le disposizioni che autorizzano il trattamento di dati personali anche in assenza del consenso, unificando, in sostanza, i previgenti articoli 12 e 20 della legge n. 675/1996. L'art. 24 fa salve le specificità riconosciute, in alcuni casi, per la comunicazione e, soprattutto, per la diffusione dei dati (lett. c), f) e g)). La disciplina risulta ora più chiara, essendo state eliminate alcune duplicazioni ed apportate talune opportune precisazioni.

In particolare, fra l'altro:

- a) in relazione alle lettere a) e b), è stato meglio specificato, in conformità a quanto previsto dalla direttiva europea (art. 7, par. 1, lett. c), dir. 95/46/CE), il presupposto di liceità del trattamento relativo alla sussistenza di un obbligo legale, riferita ora correttamente alla necessità di adempiere comunque ad un obbligo previsto dalla legge, e non più solo al caso di "dati raccolti e detenuti" in base al medesimo obbligo. Inoltre, in sintonia con il diritto vivente, si è chiarito che il trattamento è consentito quando è comunque necessario per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato e non solo per eseguire "misure" precontrattuali su richiesta del medesimo interessato. Quest'ultimo intervento, ripetuto in maniera speculare nell'articolo 43 (già 28 della legge n. 675/1996), in relazione al trasferimento di dati all'estero, completa l'allineamento alla direttiva europea delle disposizioni concernenti trattamenti effettuati in relazione a rapporti precontrattuali, già avviato con il decreto legislativo n. 467/2001 (art. 7, par. 1, lett. b), dir. 95/46/CE);
- b) alla lettera e), si è chiarito che il presupposto di liceità del trattamento riferito all'esigenza di salvaguardare la vita o l'incolumità di un terzo è comunque applicabile anche fuori dei precedenti casi in cui veniva specificato che l'interessato non può, per incapacità o altri motivi, prestare il proprio consenso. Inoltre, in relazione al caso in cui la medesima finalità riguardi la vita o l'incolumità dell'interessato, la disciplina è stata allineata a quella vigente in ambito sanitario in relazione al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di

cura della persona, che in base alle disposizioni previgenti risultava più rigorosa rispetto a quella del trattamento di dati comuni o sensibili effettuato da soggetti diversi da quelli sanitari. La disciplina prevede, ora, che anche in questi ultimi casi, se manca il consenso della persona incapace o altrimenti impossibilitata a prestarlo è necessario acquisire il consenso dei prossimi congiunti o familiari, e si può procedere al trattamento dei dati personali dell'interessato solo se sia impossibile acquisire anche il consenso di tali soggetti o vi è rischio grave ed imminente per la salute della persona, purché il consenso sia acquisito successivamente (art. 82, comma 2);

- c) è stato soppresso l'ormai inutile riferimento specifico alla comunicazione effettuata nell'ambito di gruppi bancari o fra società controllate o collegate, in quanto la disposizione era legata al generalizzato sistema delle notificazioni di trattamenti correlati che il codice ha sostanzialmente eliminato (cfr. art. 37 – *Notificazione del trattamento*). La medesima esigenza, peraltro, può essere comunque efficacemente soddisfatta in applicazione dell'istituto del bilanciamento degli interessi del titolare con i diritti dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. g);
- d) si è esteso l'esonero dall'obbligo di acquisire il consenso ai trattamenti in ambito "interno" effettuati da organismi "no-profit" anche in relazione a dati comuni, in conformità a quanto già previsto per i dati sensibili, a condizione che le modalità di utilizzo dei dati siano esplicitate in un'apposita determinazione resa nota agli associati con l'informativa (analogo condizione è stata inserita per i trattamenti di dati sensibili all'art. 26, comma 4, lett. a));
- e) la lettera i) reca un miglior coordinamento con la disciplina in materia di trattamenti per scopi storici, statistici o scientifici.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, si segnalano alcuni interventi di razionalizzazione del sistema e per il pieno adeguamento della normativa alla direttiva 95/46/CE (**art. 26**)

Anzitutto, conformemente a quanto previsto per i soggetti pubblici, si è nuovamente ricordato che anche i soggetti privati nel trattare dati sensibili devono altresì rispettare i presupposti ed i limiti stabiliti dal codice, da disposizioni di legge o di regolamento.

Un importante intervento di razionalizzazione della disciplina, riguarda il trattamento di dati sensibili effettuati da confessioni religiose.

L'art. 8, par. 2, lett. d), della dir. 95/46/CE prevede che i trattamenti effettuati da associazioni o altri organismi senza scopo di lucro operanti in ambito religioso, filosofico, politico o sindacale sono consentiti anche senza il consenso degli interessati,

se effettuati in base a "garanzie adeguate" e purché siano utilizzati - all'"interno" degli organismi - i soli dati degli aderenti o delle persone che hanno contatti abituali con gli organismi stessi nell'ambito delle loro finalità lecite. Il particolare regime si giustifica in ragione del fine perseguito dagli organismi (in ogni caso non di lucro) e del "limite" rappresentato dalla circolazione dei dati solo all'interno degli organismi.

Per quanto riguarda l'ambito religioso, il decreto legislativo n. 135/1999, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, ha dato una prima attuazione a tale disciplina in riferimento alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati da accordi o intese (art. 22, comma 1-bis, l. n. 675/1996, introdotto dal d. lg. n. 135/1999), "autorizzando" le stesse a trattare i dati in questione anche senza il consenso degli interessati e senza l'obbligo di rispettare l'autorizzazione del Garante, nel rispetto, tuttavia, di idonee garanzie da adottare in relazione ai trattamenti effettuati. Successivamente il decreto legislativo n. 467/2001 ha integrato il medesimo articolo 22 della legge n. 675/1996 prevedendo che tutti gli organismi senza scopo di lucro, anche a carattere religioso, possono trattare i dati sensibili senza il consenso dell'interessato, ma nel rispetto dell'autorizzazione del Garante. L'art. 26, comma 3, lett. a) del codice completa, ora, l'intervento normativo, armonizzando meglio la disciplina normativa delle confessioni religiose, anche in riferimento alla giurisprudenza costituzionale e alle garanzie di cui le medesime confessioni si dotano nel rispetto dei principi contenuti in un'autorizzazione del Garante.

Per quanto riguarda i casi in cui il trattamento è consentito anche senza il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, si evidenzia:

a) la disciplina dei trattamenti effettuati da organismi senza scopo di lucro - analogamente a quanto sopra descritto in relazione al trattamento di dati comuni - è stata adeguata ad un criterio di maggiore garanzia e trasparenza prevedendo che tali organismi individuino con espressa determinazione le modalità di utilizzo dei dati, rendendola nota agli interessati all'atto dell'informativa (art. 26, comma 4, lett. a));

b) è stato apportato un intervento analogo a quello già descritto per il trattamento di dati comuni necessario per salvaguardare la vita o l'incolumità di un terzo o dell'interessato (art. 26, comma 4, lett. b));

c) in relazione al diritto di "rango pari" a quello dell'interessato - presupposto di liceità del trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di esercizio di un diritto - è stato precisato, in conformità alla giurisprudenza e al diritto vivente, che tale diritto è relativo ad un diritto della personalità o ad un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; tale precisazione normativa ricorre, ovviamente, in ogni

altro caso in cui nel codice si fa riferimento ad un diritto di rango pari (artt. 60, 71 e 92) (art. 26, comma 4, lett. c));

d) in attuazione di una specifica disposizione della direttiva europea (art. 8, par. 2, lett. b), dir. 95/46/CE), è stato introdotto un ulteriore presupposto di liceità del trattamento in relazione a ciò che è necessario per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa, anche comunitaria, in materia di gestione del rapporto di lavoro, nei limiti previsti dall'autorizzazione del Garante e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta (art. 26, comma 4, lett. d).

TITOLO IV - I soggetti che effettuano il trattamento

Art. 28 (Titolare del trattamento)

Per quanto riguarda i soggetti che effettuano il trattamento, rispetto alla normativa previgente, l'art. 28 chiarisce (sebbene ciò sia pacifico sul piano giuridico e dell'applicazione pratica) che nel caso in cui il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da altro ente, "titolare" è l'entità nel suo complesso, oppure l'unità periferica che esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità del trattamento, anziché la persona fisica incardinata nell'organo o preposta all'ufficio.

Art. 29 (Responsabile del trattamento)

L'art. 29, per fugare ogni possibile dubbio interpretativo emerso in qualche caso, chiarisce ancor più che la nomina del responsabile è meramente facoltativa e compete al solo titolare. Nella disposizione è espunto il riferimento agli incaricati, ora opportunamente inserito nella disposizione che riguarda questi ultimi (art. 30).

Art. 30 (Incaricati del trattamento)

L'art. 30 chiarisce, confermando una sperimentata prassi applicativa considerata corretta anche dal Garante, che alla designazione espressa e specifica degli incaricati - da effettuarsi in ogni caso per iscritto e con riguardo a specifiche mansioni - è "parificata" la preposizione della persona fisica ad una unità organizzativa per la quale sia individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti ivi preposti. Tale previsione rappresenta un'indubbia forma di semplificazione dell'adempimento per i titolari o responsabili, che tuttavia non va a detrimento della sua efficacia.

TITOLO V - Sicurezza dei dati e dei sistemi

Capo I - Misure di sicurezza

Art. 31 (Obblighi di sicurezza)

L'art. 31 riproduce pedissequamente l'art. 15 della legge n. 675/1996.

Art. 32 (Particolari titolari)

L'art. 32 ripropone pressoché integralmente, salvo per la terminologia che è adeguata alla direttiva 2002/58/CE, l'art. 2 del d.lg. n. 171/1998. La norma riguarda le particolari modalità di applicazione delle misure di sicurezza da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce, in attuazione di una specifica previsione della predetta direttiva 2002/58, che le misure debbano essere adottate anche per salvaguardare l'integrità dei dati trattati e delle comunicazioni elettroniche contro il rischio di intercettazione o altra abusiva cognizione ed utilizzazione (art. 5, dir. cit).

Capo II - Misure minime di sicurezza

Art. 33 (Misure minime)

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

Art. 36 (Adeguamento)

Il capo II individua le note misure "minime" di sicurezza demandando la determinazione delle modalità di applicazione alle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico allegato al codice.

Rispetto alle disposizioni contenute nel d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, emanato in attuazione dell'art. 15 della legge n. 675/1996, il sistema delle misure minime di sicurezza viene semplificato e aggiornato sulla base dell'esperienza applicativa degli ultimi tre anni e dell'evoluzione tecnologica.

Si segnalano, in particolare, alcuni aspetti caratterizzanti il nuovo sistema.

Ai fini dell'applicazione delle misure minime richieste, si conferma la distinzione fra trattamenti effettuati con strumenti elettronici e trattamenti "cartacei", mentre, per quanto riguarda i primi, si evidenzia la diversa configurazione della distinzione, presente a determinati effetti nel d.P.R. 318/1999, tra trattamenti effettuati con elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali e trattamenti con elaboratori "accessibili" in rete, e, tra questi ultimi, dell'ulteriore distinzione tra l'accessibilità attraverso reti disponibili o non disponibili al pubblico.

Non ha più una sua espressa rilevanza formale la figura dell'*amministratore di sistema*, mentre viene confermato l'obbligo di provvedere alla custodia di copie delle parole chiave per l'autenticazione, qualora sia tecnicamente indispensabile per garantire l'accesso ai dati in caso di impedimento di un incaricato.

Per il trattamento con strumenti elettronici si prevede l'obbligo di adottare l'autenticazione informatica dell'utente, anche mediante l'utilizzo di eventuali sistemi biometrici, e adeguate procedure di gestione delle relative credenziali di autenticazione.

Il titolare deve curare l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza e l'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Per i casi residuali in cui la limitatezza tecnologica degli strumenti in uso o la loro obsolescenza non consentano di attuare completamente il dettato normativo, si prevede l'obbligo da parte del titolare di descrivere in un documento a data certa, da custodire presso la propria struttura, gli impedimenti tecnici che hanno reso impossibile o parziale l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza. Viene inoltre introdotto, in relazione alla possibile inadeguatezza di alcuni elaboratori a consentire l'applicazione delle misure minime, un termine di un anno per dare tempo ai titolari di adeguare la propria dotazione tecnologica in modo da consentire l'applicazione delle misure minime di sicurezza (art. 180)

TITOLO VI - Adempimenti

Art. 37 (Notificazione del trattamento)

Art. 38 (Modalità di notificazione)

Gli articoli 37 e 38 completano l'intervento di semplificazione e razionalizzazione del sistema delle notificazioni già avviato dal decreto legislativo n. 467/2001, rivelatosi, sulla base dell'esperienza, per alcuni aspetti non indispensabile rispetto alle reali finalità di trasparenza perseguite dalla direttiva comunitaria. Con le modifiche apportate, si snelliscono gli adempimenti in favore sia di soggetti privati, sia della pubblica amministrazione. Si prevede, infatti, l'individuazione di un elenco "in positivo" di un numero più ristretto di categorie di trattamenti soggetti a notificazione, modificando il precedente impianto della normativa che, com'è noto, prevedeva un

obbligo più ampio di effettuare la notificazione e individuava, poi, alcuni casi di esonero dall'obbligo o forme semplificate di notificazione. Il codice, completando, come si è detto, l'intervento normativo avviato dal d.lg. n. 467/2001, che aveva individuato le linee generali del nuovo sistema e demandato ad un regolamento governativo la determinazione dei casi e della modalità della notificazione, individua in positivo le tipologie dei trattamenti oggetto di notificazione al Garante in quanto suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato.

Si tratta, in sintesi, dei seguenti trattamenti, tutti relativi ad ambiti di particolare delicatezza:

- a) dati genetici, biometrici o dati sull'ubicazione di persone od oggetti, da chiunque effettuati;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati per particolari finalità sanitarie (a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, ecc.);
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da organismi senza scopo di lucro;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica, con esclusione, però, dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i medesimi servizi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale, ma solo nei casi in cui ciò avvenga per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione e simili;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica e simili (c.d "centrali rischi").

A completamento del sistema si prevede che il Garante possa prevedere con proprio provvedimento adottato in sede di controllo preliminare (art. 17), che siano soggetti a notificazione anche altri trattamenti in ragione del rischio derivante per i diritti dell'interessato.

Vari sono, inoltre, gli interventi di ulteriore semplificazione del sistema.

L'art. 37 prevede, anzitutto, che l'Autorità possa individuare, nell'ambito dei trattamenti individuati dalla norma e appena descritti, eventuali trattamenti non

suscettibili, in concreto, di recare pregiudizio agli interessati e quindi sottratti all'obbligo di notificazione.

La notificazione potrà essere, poi, effettuata su un modello più snello di quello attuale, mentre un altro significativo elemento di semplificazione è riscontrabile nella soppressione dell'obbligo di effettuare una specifica notifica dei dati destinati all'estero (cfr. art. 43, rispetto al previgente art. 28, l. n. 675/1996). Il titolare del trattamento, pertanto, deve provvedere alla notifica nei soli casi previsti dall'articolo 37, con un adempimento richiesto *una tantum* (salvo, ovviamente, l'obbligo di notificare le eventuali modifiche del trattamento o la sua cessazione) e sempre con un unico atto anche quando il trattamento comporta un trasferimento di dati all'estero (art. 37, comma 3).

Le notificazioni sono inserite nel registro dei trattamenti tenuto dal Garante, ove sono consultabili da chiunque con modalità agevoli. Infine, una norma di chiusura conferma la piena attuazione del principio di massima trasparenza dei trattamenti previsto, oltre che dalla normativa comunitaria, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 1981, prevedendo che, in ogni caso, il titolare del trattamento il quale non è tenuto all'obbligo di notificazione ai sensi dell'art. 37, deve fornire all'interessato, ad eventuale richiesta, le notizie contenute nel modello predisposto per le notificazioni, salvo che il trattamento riguardi registri o elenchi pubblici.

Art. 39 (Obblighi di comunicazione)

Come già anticipato nella parte relativa ai soggetti pubblici, l'art. 39 specifica le modalità e gli effetti della comunicazione al Garante dei flussi di dati in ambito pubblico. La disposizione prevede la possibilità di effettuare la comunicazione dei dati decorsi 45 giorni dalla comunicazione al Garante, ferma restando la possibilità di una determinazione dell'Autorità anche successiva all'avvio del flusso dei dati, e si applica anche al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica e sanitaria di cui all'art. 110.

Art. 40 (Autorizzazioni generali)

Art. 41 (Richieste di autorizzazione)

Nessuna modifica riguarda il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni del Garante, salva la previsione di un termine ritenuto più congruo per un'efficace valutazione dei trattamenti sottoposti all'esame dell'Autorità (45 giorni).

TITOLO VII - Trasferimenti dei dati all'estero)

Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)

Art. 45 (Trasferimenti vietati)

Il titolo VII reca la disciplina del trasferimento dei dati all'estero (già contenuta nell'art. 28 della legge n. 675/1996), riportata, ora, nel codice in maniera più chiara ed organica con la formulazione di tre distinte disposizioni.

In sintesi, gli interventi di razionalizzazione tendono nuovamente, in linea con la direttiva 46/95/CE:

a) a semplificare il sistema del trasferimento dei dati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, con l'esclusione dell'obbligo di notificare specificamente al Garante il trasferimento dei dati (l'obbligo è adempiuto, *una tantum*, con l'unica notifica eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 37) e con la conseguente soppressione dell'obbligo di attendere il decorso del termine originariamente prima di poter procedere al trasferimento dei dati (art. 28, comma 2, l. n. 675/1996);

b) ad assicurare la piena simmetria della disciplina del trattamento dei dati personali effettuato a fini di trasferimento dei dati all'estero con quella relativa al trattamento sul territorio nazionale (art. 43, comma 1, lett. b) e d)).

PARTE II

Disposizioni relative a specifici settori

Nei Titoli I, II e III della Parte II (Trattamenti in ambito giudiziario - Trattamenti da parte di forze di polizia - Difesa e sicurezza dello Stato) sono contenute disposizioni relative a particolari trattamenti effettuati da soggetti pubblici (rispettivamente, in ambito giudiziario per ragioni di giustizia, da forze di polizia nell'ambito del C.e.d. del Dipartimento della pubblica sicurezza o per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati, ovvero dagli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale o in materia di difesa).

Il codice recepisce i principi in materia di protezione dei dati personali in relazione a tali trattamenti (già assoggettati in parte alla disciplina contenuta nella legge n. 675/1996, in base all'art. 4 della medesima legge), pur con gli adattamenti indispensabili in ragione della specificità degli interessi perseguiti in tali settori.

TITOLO I – Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I – Profili generali

Art. 46 (Titolari dei trattamenti)

L'art. 46 individua i titolari dei trattamenti effettuati in tale ambito negli uffici giudiziari, nel CSM e negli altri organi di autogoverno e nel Ministero della giustizia, in relazione alle rispettive attribuzioni e prevede l'individuazione dei trattamenti, limitatamente a quelli effettuati, con strumenti elettronici, in banche dati centrali o interconnesse.

Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)

Il successivo art. 47 individua le disposizioni del codice applicabili a tali trattamenti, dalle quali rimangono escluse quelle non agevolmente compatibili con un efficace perseguimento dell'interesse pubblico perseguito, e individua l'ambito di applicabilità della particolare disciplina in commento in relazione alle "*ragioni di giustizia*" di cui è fornita una specificazione sulla base dell'esperienza applicativa. L'art. 47 chiarisce che si devono intendere effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale.

Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono, ad esempio, per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale e mezzi. Rispetto a questi ultimi trattamenti, pertanto, trova applicazione *in toto* la pertinente disciplina del codice.

Della tutela dell'interessato nei confronti dei trattamenti effettuati per "*ragioni di giustizia*", si è già detto nel commento agli articoli 7 e 8 del codice. Si rammenta in questa sede che in relazione a tali trattamenti il Garante effettua, ove necessario, i necessari accertamenti, anche su segnalazione dell'interessato, con le particolari modalità di cui all'art. 160, secondo opportuni moduli più proficuamente sperimentati, che tengono conto della particolare collocazione istituzionale degli organi interessati (v. *infra*).

Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)

L'art. 48 favorisce le modalità di collegamento dell'autorità giudiziaria con altre banche di dati della pubblica amministrazione. In tal senso si prevede che ferma restando la necessità del rispetto delle eventuali previsioni normative sull'acquisizione dei dati, questa può avvenire anche per via telematica sulla base di convenzioni che agevolino la consultazione degli archivi, nel rispetto delle regole di correttezza nel trattamento di dati personali (art. 11) e del principio, già descritto, di necessità del trattamento (art. 3).

Art. 49 (Disposizioni di attuazione)

L'art. 49 prevede l'adozione di norme regolamentari per l'attuazione dei principi del codice sia nella materia penale sia in quella civile.

Capo II – Minori

Art. 50 (Notizie o immagini relative a minori)

L'art. 50 estende ai procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore (art. 13 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448).

Capo III – Informatica giuridica

Art. 51 (Principi generali)

Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)

Gli articoli 51 e 52 contengono norme tendenti ad agevolare lo sviluppo dell'informatica giuridica nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Con il primo articolo, in termini analoghi a quelli previsti dal recente d.d.l. relativo alla legge di semplificazione, si favorisce la conoscibilità dei dati identificativi dei giudizi pendenti e delle decisioni giudiziarie adottate mediante reti di comunicazione elettronica anche attraverso il sito *internet* dell'autorità giudiziaria, senza innovare sulle esistenti disposizioni processuali sulla conoscibilità di atti giudiziari. Per favorire un'efficace applicazione di tale disposizione, una norma di

attuazione consente di adeguare i sistemi informativi entro un anno dall'entrata in vigore del codice (art. 181, comma 5).

Con l'art. 52 si definiscono le modalità con cui garantire il diritto all'anonimato delle parti in giudizio nel caso di diffusione di una decisione giudiziaria (ivi compreso il lodo arbitrale rituale) in qualunque forma (su riviste giuridiche, mediante compact disk, o mediante la rete *internet*), ferma restando, ovviamente, la pubblicazione della sentenza nelle forme previste dai codici di rito. Il sistema si articola in una semplice che sfocia nell'apposizione, sull'originale della decisione, di un timbro che attesti la volontà dell'interessato di precludere l'indicazione delle proprie generalità o altri dati identificativi in caso di diffusione dell'atto o della relativa massima giuridica, con il conseguente divieto di diffusione di tali dati da parte di qualunque soggetto. Tale annotazione può anche essere apposta d'ufficio dal giudice, a tutela della dignità dell'interessato.

Un divieto specifico è previsto in caso di decisioni giudiziarie concernenti minori in ordine ai quali non è consentito, anche in assenza della predetta annotazione, la diffusione delle generalità, di altri dati identificativi o di altri dati anche relativi a terze persone dai quali possa ricavarsi l'identità del minore (art. 52, comma 5).

Un'apposita disposizione transitoria prevede precisi limiti di applicabilità del divieto di diffusione dei dati relativi a persone non minori, contenuti in decisioni adottate prima dell'entrata in vigore del codice, in relazione a riviste già pubblicate (art. 181, comma 5).

TITOLO II – Trattamenti da parte di Forze di polizia

Capo I – Profili generali

Art. 53 (Titolari dei trattamenti)

Il titolo II disciplina i trattamenti effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero dalle forze di polizia, organi di pubblica sicurezza e altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica e di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, individuando le disposizioni del codice applicabili a tali trattamenti.

L'art. 53, inoltre, prevede l'individuazione, con decreto ministeriale, dei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici e dei relativi titolari.

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)

Analogamente a quanto previsto per l'autorità giudiziaria (art. 48) l'art. 54 favorisce le modalità di collegamento dell'autorità di pubblica sicurezza e delle forze di polizia con altre banche di dati di altri soggetti. In tal senso si prevede che, nei casi in cui una previsione normativa autorizza l'acquisizione dei dati, questa può avvenire anche per via telematica sulla base di convenzioni che agevolino la consultazione degli archivi, nel rispetto delle regole di correttezza nel trattamento di dati personali (art. 11) e del principio, già descritto, di necessità del trattamento (art. 3).

L'art. 54, inoltre, prevede per il Centro elaborazione dati l'obbligo di assicurare l'aggiornamento dei dati ivi registrati anche mediante opportuni collegamenti con il casellario giudiziale e dei carichi pendenti del Ministero della giustizia. Analoga previsione è stabilita per gli organi e uffici di polizia.

Art. 55 (Particolari tecnologie)

L'art. 55 stabilisce che i trattamenti che implicano maggiori rischi di danno per l'interessato (in relazione, ad esempio, a banche di dati contenenti dati genetici o biometrici) devono essere comunicati previamente al Garante (art. 39) e devono essere effettuati nel rispetto delle misure stabilite dal Garante per tutti i trattamenti che presentano rischi per i diritti dell'interessato (art. 17).

Art. 56 (Tutela dell'interessato)

L'art. 56 estende le disposizioni sull'accesso ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazioni di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, anche agli altri trattamenti effettuati dagli organi e uffici di polizia con strumenti elettronici, assicurando, così, piena tutela ai diritti dell'interessato.

Art. 57 (Disposizioni di attuazione)

L'art. 57 prevede l'attuazione dei principi del codice in relazione al trattamento di dati effettuato da forze di polizia o dagli altri soggetti cui si applica il presente titolo, anche mediante l'integrazione e la modifica della normativa vigente in materia (d.P.R. n. 378/1982, di attuazione della predetta legge n. 121/1981). La norma prevede specifici "criteri" per l'individuazione delle modalità del trattamento, anche in attuazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(87)15 del 17 settembre 1987 sui trattamenti di dati personali effettuati per finalità di polizia e di prevenzione e repressione di reati.

TITOLO III – Difesa e sicurezza dello Stato

Capo I – Profili generali

Art. 58 (Disposizioni applicabili)

L'art. 58, riguarda i trattamenti effettuati dai servizi di informazione e di sicurezza previsti dalla legge n. 801/1977 e da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, ovvero su dati coperti dal segreto di Stato. Esso specifica quali sono le sole disposizioni del codice applicabili a tali trattamenti.

In ragione della specificità di tali trattamenti e della loro particolare delicatezza, l'articolo stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio si provveda, non solo all'individuazione delle misure minime di sicurezza (come già previsto dalla legge n. 675/1996), ma anche alla determinazione delle modalità di applicazione a tali trattamenti della normativa del codice. La disposizione assume particolare importanza al fine di assicurare, anche in sintonia con orientamenti giurisprudenziali internazionali in materia di diritti dell'uomo, la necessaria trasparenza alle tipologie di trattamenti effettuati per tali finalità, in relazione ai tipi di operazioni e di dati oggetto di trattamento e alle esigenze di aggiornamento e conservazione dei dati medesimi.

TITOLO IV – Trattamenti in ambito pubblico

Capo I - Accesso a documenti amministrativi.

Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)

Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

L'art. 59 ribadisce la compatibilità delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi con quelle che regolano il diritto di accesso ai dati personali. La norma deve essere letta anche in combinato con la modifica apportata all'articolo 24, comma 3, della legge n. 241/1990, che fa salva l'applicabilità della disciplina prevista dal presente codice nei casi in cui la richiesta di accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici riguarda dati personali del richiedente (v. *amplius* il commento all'art. 176, comma 1).

La norma riproduce inoltre la previsione già contenuta nell'art. 16 del d.lg. n. 135/1999, in materia di trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, prevedendo che le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi sono di rilevante interesse pubblico. Al riguardo il

successivo art. 60 prevede che il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. La disposizione chiarisce in modo inequivoco i presupposti per il trattamento di tali dati sensibili oggetto di una richiesta di accesso ai documenti, in linea con l'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza amministrativa sul predetto art. 16 del d. lg. n. 135/1999.

Capo II - Registri pubblici e albi professionali.

Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)

L'art. 61 disciplina, fra l'altro, il trattamento dei dati personali contenuti in albi professionali, in applicazione dei principi in materia di comunicazione e diffusione di dati da parte di soggetti pubblici (art. 19, commi 2 e 3), consentendone il trattamento anche mediante reti di comunicazione elettronica. La disposizione, inoltre, ad integrazione di tali principi (specifica "copertura" normativa o perseguimento di finalità istituzionali), fa salva la possibilità che, a richiesta dell'interessato, siano inseriti nell'albo anche altri dati, purchè pertinenti rispetto all'attività professionale, o siano comunicate a terzi altre informazioni.

Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali.

Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)

Art. 63 (Consultazione di atti)

Il capo si limita sostanzialmente a riprodurre la disposizione che individua quali finalità di rilevante interesse pubblico, la tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi e delle liste elettorali (già art. 7, d. lg. n. 135/1999), con la precisazione che vi sono ricomprese anche le finalità relative al rilascio di documenti di riconoscimento e al cambiamento delle generalità.

In relazione a tali materie, inoltre, si segnalano nelle disposizioni transitorie alcuni interventi che adeguano la normativa vigente ai principi in materia di protezione dei dati personali (art. 177).

Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico.

Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)

Art. 66 (Materia tributaria e doganale)

Art. 67 (Attività di controllo e ispettive)

Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni)

Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)

Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela)

Art. 72 (Rapporti con enti di culto)

Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

Nel capo IV sono riportate pressoché pedissequamente le disposizioni che individuano le finalità di rilevante interesse pubblico, già contenute agli articoli 8 e seguenti del citato d. lg. n. 135/1999. L'art. 73 riporta le altre finalità di rilevante interesse pubblico individuate, in materia amministrativa e sociale, dal Garante, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, con il provvedimento n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000, pubblicato nella G.U. n. 26 del 2 febbraio 2000.

Non sono riprodotte nel presente capo, perché riportate nei capi del codice ove sono trattate le rispettive materie, oltre a quelle appena descritte in materia di accesso ai documenti amministrativi (già art. 16, d. lg. n. 135/1999) e di tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi e delle liste elettorali (già art. 7, d. lg. n. 135/1999), le disposizioni concernenti le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di:

- a) rapporto di lavoro (art. 112, già art. 9, d. lg. n. 135/1999);
- b) istruzione (art. 95, già art. 12, d. lg. n. 135/1999);
- c) tutela della salute, interruzione della gravidanza, tossicodipendenze e portatori di handicap (artt. 85 e 86, già artt. 17-20, d. lg. n. 135/1999);
- d) statistica, ricerca storica ed archivi (art. 98, già artt. 22 e 23, d. lg. n. 135/1999).

La disposizione che prevede quale finalità di rilevante interesse pubblico l'applicazione della normativa in materia di immigrazione (art. 64) deve essere applicata in coordinamento con le recenti disposizioni introdotte dalla legge n. 189/2002, in relazione alle quali resta consentita la raccolta dei dati biometrici ivi

previsti nel rispetto, ovviamente, dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda le finalità di rilevante interesse pubblico inserite in questo capo si segnalano alcuni interventi integrativi volti a meglio precisare l'ambito di applicabilità delle disposizioni. In particolare, si considerano di rilevante interesse pubblico le finalità:

- a) relative alla tenuta degli elenchi dei giudici popolari (art. 65, comma 1, lett. a));
- b) connesse alla disciplina in materia di violazione del termine ragionevole del processo (art. 71, comma 1, lett. b));
- c) di polizia amministrativa, opportunamente non limitata al livello locale (art. 73, comma 2, lett. f));
- d) di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo (art. 73, comma 2, lett. f)).

Capo V – Particolari contrassegni.

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

L'articolo 74 individua alcune cautele a garanzia della riservatezza delle persone in relazione al trattamento di dati personali contenuti in contrassegni di circolazione, destinati all'esposizione all'interno di veicoli, anche relativi a persone handicappate. La disposizione prende in esame i principi a suo tempo richiamati dal Garante con un provvedimento generale (adottato il 19 gennaio 1999), già in larga parte applicati in ambito locale.

TITOLO V – Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I - Profili generali

Art. 75 (Ambito applicativo)

Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

Gli art. 75 e 76 definiscono l'ambito di applicazione del capo e i presupposti di liceità del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute da parte degli esercenti le professioni sanitarie e degli organismi sanitari pubblici. L'articolo riproduce pedissequamente il previgente art. 23 della legge n. 675/1996 chiarendo che tale trattamento è effettuato con il consenso dell'interessato e anche senza

l'autorizzazione del Garante, se riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, ovvero anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità riguarda un terzo o la collettività.

L'art. 76 inoltre, anticipa, che nei casi in cui è richiesto, il consenso può essere prestato con forme semplificate e secondo le modalità contenute nel capo II.

Capo II – Modalità semplificate per informativa e consenso

Il capo II introduce modalità semplificate per il rilascio dell'informativa e per la prestazione del consenso dell'interessato in relazione al trattamento di dati in ambito sanitario, recependo integralmente e ulteriormente semplificando (con particolare riguardo a quello a fini amministrativi), le proposte formulate da una apposita commissione istituita presso il Ministero della salute per la redazione dello schema di regolamento ministeriale già previsto dalla normativa previgente (art. 23, comma 1-bis, l. n. 675/1996).

Art. 77 (Casi di semplificazione)

L'art. 77 individua l'ambito oggettivo e soggettivo di tali forme di semplificazione chiarendo che esse riguardano sia il rilascio dell'informativa, sia la prestazione del consenso dell'interessato (e, più in generale, le modalità del trattamento dei dati) e si applicano a tutti i soggetti operanti in ambito sanitario, pubblici o privati.

Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

L'art. 78 individua le modalità di semplificazione per l'informativa all'interessato da parte del medico "di famiglia" (o del pediatra), sotto tre profili:

- a)** per quanto riguarda l'ambito "oggettivo" di applicazione, l'informativa può essere fornita, con un unico atto, per il complessivo trattamento di dati relativo al paziente (diagnosi, cura, riabilitazione, ecc.) e può riguardare anche dati raccolti presso terzi;
- b)** sotto il profilo "soggettivo", essa può riguardare anche il trattamento di dati "correlato" a quello del medico "di famiglia", effettuato da altro professionista che con quello venga, in vario modo, in contatto professionale nell'interesse del paziente;

c) infine, circa le modalità, l'informativa è resa preferibilmente per iscritto, ma anche con modalità alternative come le più recenti carte tascabili o altri simili strumenti, integrandola oralmente, se necessario.

Il comma 5 contiene un'importante previsione sul contenuto dell'informativa, in base alla quale essa deve evidenziare analiticamente eventuali trattamenti potenzialmente rischiosi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, come quelli effettuati a fini di ricerca scientifica o di sperimentazione clinica, oppure effettuati mediante il ricorso alle più moderne tecnologie, in particolare in forma di teleassistenza o telemedicina.

Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)

L'art. 79 estende le predette modalità semplificate in ambiti più ampi rispetto a quello dei singoli professionisti con cui il paziente può venire in contatto più direttamente, in relazione, cioè, agli organismi sanitari pubblici e privati nel loro complesso, anche in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate da distinti reparti dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o aziende sanitarie. E' evidente l'intento della norma di semplificare il più possibile il rilascio dell'informativa assicurando al contempo l'effettività dell'adempimento. Infatti si precisa che i vari organismi o strutture devono annotare l'avvenuta informativa con modalità uniformi, tali da consentire ogni verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità o di altre strutture.

Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

L'art. 80 prevede la possibilità di un'unica informativa anche a fini amministrativi e per una pluralità di trattamenti di dati, quando i trattamenti siano effettuati dai competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro. In tal caso la norma precisa che, a ulteriore garanzia dell'interessato, l'informativa è integrata con appositi avvisi, agevolmente visibili al pubblico o diffusi anche con strumenti telematici.

Art. 81 (Prestazione del consenso)

L'art. 81 disciplina le modalità semplificate per la prestazione del consenso, applicabili, ove necessario, in tutti i casi descritti in relazione agli articoli 78 e 79.

Il consenso al trattamento dei dati, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione. Non si richiede che sia necessariamente prestato in forma scritta dall'interessato, ma è sufficiente che il medico o l'organismo annoti il consenso medesimo. L'art. 81, poi, "racconta" il rilascio dell'informativa con la prestazione del consenso nel caso di informativa resa dal medico "di famiglia" per conto di più professionisti, prevedendo che, in tal caso, gli altri professionisti siano messi in condizione di conoscere l'avvenuta prestazione del consenso mediante l'apposizione di un bollino o altro segno sulla tessera sanitaria, anche con riferimento a eventuali "specificità" dell'informativa resa.

Art. 82 (Emergenza e tutela della salute e dell'incolumità fisica)

L'art. 82 disciplina i casi in cui, in relazione a situazioni di emergenza, anche connesse allo stato di salute del paziente, l'informativa e il consenso possono intervenire in un momento successivo alla prestazione medica resa dal sanitario.

A parte i casi in cui sussistono emergenze di carattere pubblico, sanitarie o di igiene, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del paziente è consentito anche in assenza del suo consenso – purchè questo e la relativa informativa intervengano successivamente - quando:

- a) l'interessato non è in grado di prestare il proprio consenso per incapacità o impossibilità e non può acquisirsi neanche il consenso delle persone che, già in base alla normativa previgente, possono esprimere il consenso per conto dell'interessato (chi esercita legalmente la potestà, un prossimo congiunto, ecc.);
- b) nel caso di rischio grave per la salute o l'incolumità dell'interessato;
- c) quando la prestazione medica potrebbe essere altrimenti pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso.

Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti dell'interessato)

L'art. 83 prevede la possibilità per i soggetti cui si riferisce il presente capo di adottare, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi, altre misure a garanzia dei diritti dell'interessato (distanze di cortesia, riservatezza nei colloqui, regole di condotta analoghe al segreto professionale per gli incaricati che non vi sono già sottoposti, ecc.).

Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)

L'art. 84 riproduce l'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 in base al quale i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato. Poiché la norma ha il chiaro intento di evitare al paziente di venire a conoscenza di notizie sul suo stato di salute da soggetti professionalmente non preposti a tale compito, che spesso è alquanto delicato, la norma è stata integrata prevedendo la sua inapplicabilità in riferimento ai dati personali già conosciuti dal medesimo interessato in quanto da lui forniti in precedenza. In ogni caso si prevede ulteriormente che possa essere espressamente incaricato a tale scopo anche altro personale sanitario che abbia rapporti diretti con il paziente.

Capo III – Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)

Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)

Gli articoli 85 e 86 riproducono le disposizioni del d. lg. n. 135/1999 che individuavano le finalità di rilevante interesse pubblico. Le disposizioni chiariscono che si tratta, in ogni caso, di finalità relative ad attività a carattere amministrativo. Pertanto, i soggetti che operano nell'ambito del SSN o gli altri organismi sanitari pubblici, se ricorrono tali finalità, possono trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato anche in assenza del suo consenso, previa identificazione delle operazioni eseguibili e dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi dell'articolo 20, alla quale deve essere assicurata ampia pubblicità. Particolari cautele sono previste, in ogni caso, per il trattamento dei dati identificativi dell'interessato.

Capo IV – Prescrizioni mediche

Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

Art. 89 (Casi particolari)

Il capo IV reca la disciplina delle modalità di rilascio delle prescrizione mediche, riproducendo la normativa vigente opportunamente razionalizzata al fine di garantire la riservatezza dell'interessato e tenendo conto, anche in questo caso, delle indicazioni formulate dalla commissione menzionata all'inizio del presente capo..

Si distinguono diverse modalità di rilascio delle prescrizioni a secondo che le "ricette" siano a carico o meno del SSN.

Per le prime, l'esigenza, già contenuta nel d. lg. n. 282/1999, è di permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca. In tal senso il modello di "ricetta" già in uso è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi della prescrizione, posizionato in modo da "coprire" le generalità dell'interessato, e separabile temporaneamente, ove necessario.

Sulle prescrizioni non a carico del SSN, invece, non sono riportate le generalità dell'interessato, salvo che il medico lo ritenga necessario per consentirne l'individuazione quando particolari situazioni lo richiedano.

Sono fatte salve disposizioni particolari, come per le prescrizioni relative al c.d. decreto "Di Bella" o in materia di tossicodipendenze.

Capo V – Dati genetici

Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

L'art. 90, ai commi 1 e 2, riproduce la disposizione previgente in materia di dati genetici chiarendo più in dettaglio il contenuto della necessaria autorizzazione del Garante al trattamento di tali dati, con riferimento, in particolare, all'informativa all'interessato.

Al comma 3, l'art. 90 inserisce nel codice per omogeneità di materia una disposizione in materia di riservatezza nel caso di trapianto di midollo osseo (art. 4, comma 3, l. 6 marzo 2001, n. 52), abrogando l'originaria disposizione (art. 183, comma 3, lett. c)).

Capo VI – Disposizioni varie

Art. 91 (Dati trattati mediante carte)

L'art. 91 riguarda i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell'interessato eventualmente registrati su carte anche non elettroniche o trattati mediante le medesime carte, come, ad esempio, la carta nazionale dei servizi.

Ferma restando l'esigenza di una "copertura" normativa di tali trattamenti, la delicatezza di essi, per la natura dei dati e le particolari tecnologie adoperate, richiede che siano effettuati solo se necessari, nel rispetto del principio di necessità più volte richiamato (art. 3), e nell'osservanza delle misure eventualmente prescritte dal Garante

nei modi di cui all'articolo 17, trattandosi di trattamenti che possono presentare specifici rischi per i diritti e le libertà fondamentali.

Art. 92 (Cartelle cliniche)

L'art. 92 introduce alcune importanti disposizioni in materia di trattamento di dati contenuti nelle cartelle cliniche e nelle accluse schede di dimissione ospedaliera.

Da un lato, si favorisce l'intelligibilità dei dati ivi contenuti da parte del medesimo interessato (art. 10), tutelando al contempo dati di terzi eventualmente presenti, come nel caso in cui, ad esempio, dal particolare stato di salute della madre possano ricavarsi dati relativi al nascituro.

Dall'altro, si assicura l'accesso alle informazioni ivi contenute anche a terzi, nei limiti dei principi del presente codice. In tal senso, si prevede, infatti, che a tali dati si possa avere accesso far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), o per tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante, purché in entrambi i casi la situazione soggettiva da far valere sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)

L'art. 93 fa parte di un più complessivo intervento tendente a inserire nel codice alcune disposizioni che riguardano la riservatezza dei dati contenuti nel certificato di assistenza al parto, già previste dall'art. 16 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa, che viene, pertanto, abrogato *in parte qua* (art. 183, comma 3, lett. d)). La disciplina è completata dall'art. 109 che riguarda gli aspetti della rilevazione di tali dati a fini statistici (v. *infra*).

L'art. 93, inoltre, raccorda tale disciplina con il diritto all'anonimato della madre, di cui all'art. 30 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di stato civile, prevedendo che il certificato di assistenza al parto (ed anche la cartella clinica), ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse solo decorsi cento anni dalla formazione del documento. Prima di tale termine, la richiesta di accesso al certificato o alla cartella non è, ovviamente, preclusa, ma devono essere adottate le opportune cautele per scongiurare l'identificabilità della madre che voglia rimanere anonima.

Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

L'art. 94 prevede la specifica applicazione del principio di necessità nel trattamento dei dati al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati o altri archivi o registri tenuti in ambito sanitario.

TITOLO VI – Istruzione

Capo I - Profili generali

Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)

L'art. 95 riproduce la disposizione che individua quali finalità di rilevante interesse pubblico quelle in materia di istruzione e di formazione (già art. 12, d. lg. n. 135/1999).

Art. 96 (Trattamento di dati relativo a studenti)

L'art. 96, riproduce l'art. 330-bis del d. lg. 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal d. lg. n. 281/1999, concernente il trattamento di dati relativi a studenti e la pubblicazione dell'esito degli esami, e conferma la vigenza di altre disposizioni in materia di tutela del diritto dello studente alla riservatezza.

TITOLO VII – Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

Capo I - Profili generali

Art. 97 (Ambito applicativo)

Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

Art. 99 (Compatibilità fra scopi e durata del trattamento)

Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)

Il Capo I contiene disposizioni comuni al trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici, già disciplinato, oltre che da specifiche disposizioni della legge n. 675/1996, dal d. lg. 30 luglio 1999, n. 281.

All'art. 98, per evidente esigenza di armonizzazione normativa, sono ora considerate finalità di rilevante interesse pubblico anche quelle concernenti i trattamenti effettuati per scopi scientifici, che così si aggiungono agli scopi storici e alle finalità di statistica (già artt. 22 e 23, d. lg. n. 135/1999).

L'art. 100 riproduce il disposto dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico, riportato nell'ambito del codice per omogeneità di materia.

Capo II - Trattamento per scopi storici.

Art. 101 (Modalità di trattamento)

Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)

Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)

Il Capo II contiene le disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, in ordine alle quali non si riscontrano specifici interventi di razionalizzazione.

L'art. 103 dispone che per la consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato o in quelli storici degli enti pubblici ovvero in archivi privati si applicano le pertinenti disposizioni del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, approvato con il d. lg. n. 490 del 1999, nel quale sono confluite le disposizioni del d. P.R. 30 settembre 1963, n. 1049, già modificato dal citato d. lg. n. 281/1999.

Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici

Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi)

Art. 105 (Modalità di trattamento)

Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta)

Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)

Art. 108 (Sistema statistico nazionale)

Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)

Il Capo III contiene le disposizioni riguardanti il trattamento di dati personali effettuato per scopi statistici o scientifici.

In ordine a tali trattamenti **nell'art. 105** si riscontra un importante intervento di semplificazione in relazione all'obbligo di fornire all'interessato l'informativa di cui all'art. 13.

L'art. 105, infatti, stabilisce che quando specifiche circostanze individuate dai rispettivi codici di deontologia sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in

nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato di cui all'art. 13 è validamente prestata anche per il tramite del soggetto legittimato alla risposta (art. 105, comma 4). La semplificazione può trovare applicazione nell'ambito delle procedure di rilevamento di dati statistici in occasione del censimento della popolazione.

Inoltre l'informativa non è dovuta in relazione al trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati originariamente raccolti per altri scopi, quando richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, purché siano, però, adottate idonee forme di pubblicità alternative, individuate dai medesimi codici deontologici (art. 105, comma 4).

L'art. 108 chiarisce che il trattamento dei dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistan è disciplinato altresì dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, già modificato dal decreto legislativo n. 281/1999.

L'art. 109 riproduce, in parte, il disposto dell'art. 16, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico in materia di documentazione amministrativa, concernente i dati statistici relativi all'evento della nascita, aggiornato in base al d.m. n. 349/2001. Come anticipato in altra parte della relazione, la norma completa, sotto il profilo degli adempimenti a fini statistici (il che giustifica la sua collocazione in questo capo) la disposizione dell'articolo 93 (*Certificato di assistenza al parto*).

L'art. 110 riguarda il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute per scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico (già art. 5, d. lg. n. 282/1999), che può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato quando il medesimo trattamento è previsto da una disposizione di legge o rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria. La disposizione è stata integrata, come già anticipato nel commento all'art. 39, prevedendo la previa comunicazione del trattamento al Garante e l'avvio del medesimo solo dopo il decorso dei 45 giorni ivi previsti. Inoltre la possibilità di trattare i dati dell'interessato senza il suo consenso è stata estesa all'ipotesi in cui non sia possibile, a causa di particolari ragioni, informarlo e il programma di ricerca sia oggetto di parere favorevole del competente comitato etico e sia, altresì, autorizzato dal Garante.

TITOLO VIII – Lavoro e previdenza sociale

Capo I – Profili generali

Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 111 rinvia all'art. 20, comma 2, lett. b) del d. lg. n. 467/2001 in tema di codice di deontologia e di buona condotta relativo al trattamento di dati in materia di gestione del rapporto di lavoro.

Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)

L'art. 112 rinvia all'articolo 9, del d. lg. n. 135/1999 che individua le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di lavoro.

Capo II – Dati riguardanti prestatori di lavoro

Art. 113 (Divieto di indagini sulle opinioni)

L'art. 113 al fine di razionalizzare e ricondurre in un unico contesto normativo le disposizioni in materia di trattamento di dati personali in ambito di lavoro, riproduce l'art. 8 della legge 25 maggio 1970 n. 300, ("statuto dei lavoratori") sul divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori, che riguarda il trattamento di dati sensibili. Conseguentemente l'art. 8 è abrogato (art. 183, comma 3, lett. b).

Capo III – Divieto di controllo a distanza e telelavoro

Art. 114 (Controllo a distanza)

L'art. 114, analogamente a quanto già descritto in relazione all'art. 113, comma 1, riproduce l'art. 4 della legge 25 maggio 1970 n. 300, sul divieto di controllo a distanza dei lavoratori, abrogando la previgente disposizione (art. 183, comma 3, lett. b).

Art. 115 (Lavoro a domicilio e telelavoro)

L'art. 115 riproduce alcune disposizioni extravaganti in materia di riservatezza nell'ambito del lavoro domestico (art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339), che sono, conseguentemente, abrogate (art. 179, comma 1).

Capo IV – Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)

L'art. 116, rinvia all'art. 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

TITOLO IX – Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

Capo I – Sistemi informativi

Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

L'art. 117 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. e) del d. lg. n. 467/2001 recante il codice di deontologia e di buona condotta relativo al trattamento di dati in materia di affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Art. 118 (Informazioni commerciali)

L'art. 118 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. d) del d. lg. n. 467/2001 recante il codice di deontologia e di buona condotta relativo al trattamento di dati in materia di informazioni commerciali.

Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)

L'art. 119, contiene una norma di “chiusura” relativa ai trattamenti effettuati nell'ambito di banche di dati per finalità connesse ai comportamenti debitori (es. registro dei protesti), al fine di assicurare modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati omogenei. A tale scopo l'art. 119 chiarisce che con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 (relativo al trattamento di dati in materia di informazioni commerciali) sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti, appunto, al comportamento debitorio dell'interessato, in casi diversi da quelli già disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, che riguarda i trattamenti effettuati nell'ambito delle c.d. “centrali rischi” private. Al riguardo una specifica disposizione transitoria stabilisce che dalla data di efficacia delle disposizioni del codice deontologico di cui all'art. 118, i termini di conservazione dei dati indicati dal presente articolo, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osserveranno nella misura indicata nel medesimo codice (art. 183, comma 5).

Art. 120 (Sinistri)

L'art. 120 si riferisce alla banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli presso L'ISVAP, prevedendo che il medesimo organismo stabilisca le modalità per l'accesso alle informazioni ivi raccolte da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di

comportamenti fraudolenti, nonché delle imprese di assicurazione. La norma era contenuta nell'art. 2, comma 5 *quater* 1, del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137/2000, che viene conseguentemente abrogato *in parte qua* (art. 183, comma 3, lett. f)).

TITOLO X – Comunicazioni elettroniche

Capo I – Servizi di comunicazione elettronica

Le disposizioni del presente titolo danno attuazione alla direttiva 2002/58 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002) che ha prorogato il termine per l'adozione del presente codice anche al fine del previo recepimento della predetta direttiva.

Com'è noto, la direttiva 2002/58 ha sostituito la precedente direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e con alcuni mirati interventi di completamento apportati al medesimo d. lg. n. 171/1998 dal decreto legislativo n. 467/2001 (artt. 21, 22 e 23, in materia di modalità di pagamento alternative alla fatturazione, di informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata, nonché in materia di chiamate di emergenza).

Il titolo in commento, pertanto, nel "riportare" nel codice le disposizioni previgenti contenute nel d. lg. n. 171/1998, le modifica ed integra al fine di attuare le disposizioni della direttiva n. 2002/58 innovative o specifiche della precedente direttiva.

La corrispondenza degli articoli del codice con gli articoli del d. lg. n. 171/1998, può agevolmente essere confrontata ricorrendo alla tavola sinottica allegata al codice, dove, per ulteriore chiarezza, sono state riportate anche le pertinenti disposizioni della direttiva 2002/58.

Di seguito, pertanto, come del resto in tutta la presente relazione, si riportano solo alcuni chiarimenti in relazione alle "novità" introdotte in attuazione della direttiva in esame.

Art. 121 (Servizi interessati)

Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, per le cui definizioni, in parte innovative rispetto a quanto previsto dalla direttiva 97/66, in ragione del progresso tecnologico registrato in questi anni, si rimanda all'art. 4.

Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)

L'art. 122 recepisce una nuova previsione della direttiva 58/2002 (art. 5, par. 3). La disposizione introdotta vieta l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, a fini di archiviazione di informazioni o di monitoraggio delle operazioni effettuate dall'utente medesimo. Si prevede, tuttavia, che il codice di deontologia da adottare in materia (cfr. art. 133) possa individuare i presupposti in presenza dei quali l'uso della rete nei modi predetti può essere consentito, purché si tratti di scopi legittimi relativi a specifici servizi richiesti dall'abbonato o dall'utente, e quest'ultimo abbia espresso il proprio consenso informato.

Art. 123 (Dati relativi al traffico)

Nell'art. 123, che riguarda il trattamento dei dati relativi al traffico, si individua il periodo di tempo entro il quale il fornitore può trattare i dati strettamente necessari per la fatturazione, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento (non superiore a sei mesi, salvo in caso di contestazione).

Rispetto alla previgente disposizione (art. 4, comma 3, d. lg. 171/1998), il comma 3 è integrato con la previsione che il consenso espresso dall'abbonato o dall'utente al trattamento dei dati personali a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, può essere revocato in ogni momento.

Il comma 4, interamente innovativo, introduce una specifica garanzia di trasparenza per l'abbonato o per l'utente, precisando che nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13, il fornitore del servizio, in relazione ai trattamenti appena descritti, deve informare espressamente l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata dei medesimi trattamenti (art. 6, par. 4, dir. 2002/58).

Art. 124 (Fatturazione dettagliata)

L'art. 124 riguarda le modalità di documentazione dei dati di traffico ai fini della fatturazione. Com'è noto, già in base alla normativa previgente (art. 5, d. lg. n. 171/1998), l'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura (data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, scatti, ecc.).

Il citato art. 21 del d. lg. n. 467/2001 aveva già integrato tale normativa apportandovi, in linea con quanto previsto dalla precedente direttiva 97/66, alcuni correttivi per assicurare il contemperamento dell'esigenza degli abbonati di visionare il dettaglio del proprio traffico telefonico ai fini del pagamento della fattura con la riservatezza di altri utenti, in relazione, in particolare, alla disponibilità di modalità di pagamento alternative alla fatturazione. Il codice completa l'intervento di attuazione della corrispondente ed analoga previsione della nuova direttiva 2002/58, stabilendo che il fornitore del servizio è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. L'art. 124, peraltro, conferma la previsione del "mascheramento" sulle fatture delle ultime tre cifre dei numeri chiamati, ma in linea con il progressivo adeguamento dei fornitori alla previsione comunitaria, a seguito dell'ampia diffusione nel nostro Paese dei mezzi di pagamento alternativi, prevede che il Garante, accertata l'effettiva disponibilità di tali mezzi, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Per i casi in cui si adotti il "mascheramento", l'art. 124 contiene, inoltre, un'importante integrazione precisando che l'abbonato può richiedere la comunicazione "in chiaro" dei numeri chiamati per esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di determinati addebiti o di periodi limitati.

Art. 125 (Identificazione della linea)

L'art. 125 riproduce pressoché pedissequamente l'art. 6 del d. lg. n. 171/1998, come integrato dall'art. 22 del d. lg. n. 467/2001.

Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)

Del tutto innovativo è l'art. 126, che dà attuazione alla disposizione della direttiva 2002/58 che ha previsto il trattamento di dati relativi all'ubicazione dell'abbonato o

dell'utente. Per "dati relativi all'ubicazione", si intende ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (art. 4).

L'art. 126 prevede che se tali dati sono diversi da quelli relativi al traffico e sono effettivamente oggetto di trattamento, nei limiti in cui l'attuale tecnologia lo consenta, essi possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, anche in questo caso revocabile in ogni momento. Gli stessi soggetti conservano, inoltre, il diritto di richiedere l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati.

Anche tale norma prevede, a fini di trasparenza, uno specifico onere informativo per il fornitore del servizio in relazione alla natura dei dati, agli scopi e alla durata del trattamento, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione di un servizio a valore aggiunto.

Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)

L'art. 127 riguarda le chiamate di disturbo o di emergenza e ricalca pressoché pedissequamente quella previgente (art. 7, d. lg. n. 171/1998, come modificato dall'art. 23, d. lg. n. 467/2001), salvo due precisazioni relative alle chiamate di disturbo che consentono una più agevole applicazione della norma:

a) la richiesta di rendere temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di conservare i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica deve essere inoltrata comunque in forma scritta entro quarantotto ore e non più entro ventiquattro ore, termine apparso, in sede applicativa, troppo stringente per l'abbonato;

b) i dati conservati possono essere comunicati all'abbonato che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo.

Per quanto riguarda le chiamate di emergenza, la norma precisa che i servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)

L'art. 128 riproduce pressoché pedissequamente l'art. 8 del d. lg. n. 171/1998.

Art. 129 (Elenchi di abbonati)

L'art. 129 riguarda gli elenchi degli abbonati. La norma conferma l'assetto secondo cui le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, sono individuate dal Garante con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche in riferimento ai dati già raccolti prima dell'entrata in vigore del presente codice.

Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)

L'art. 130 riguarda le comunicazioni indesiderate (*c.d. spamming*), già oggetto di previsione normativa nell'art. 10 del d. lg. n. 171/1998, e dà piena attuazione al principio codificato nell'art. 13 della direttiva 2002/58 in base al quale l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del fax e della posta elettronica "*a fini di commercializzazione diretta*" è consentito solo "*nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso*" (*c.d. opt-in*).

L'art. 130 chiarisce che la disposizione riguarda l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e si applica anche alle comunicazioni elettroniche effettuate, per le finalità appena indicate, mediante messaggi del tipo *Mms (Multimedia Messaging Service)* o *Sms (Short Message Service)* o di altro tipo.

Sempre in attuazione del medesimo art. 13 della direttiva, l'art. 130 stabilisce che se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica già fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato sempre che l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, inoltre, deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento.

Si prevede, inoltre, il divieto di inviare comunicazioni per le finalità in esame o, comunque, a scopo promozionale, camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i propri diritti.

Infine, in caso di reiterata violazione di tali disposizioni è previsto che il Garante possa prescrivere ai fornitori dei servizi di adottare procedure di filtraggio o altre

misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)

L'art. 131 riproduce pedissequamente l'art. 3 del d. lg. n. 171/1998.

Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

L'art. 132 dà attuazione all'art. 15 della direttiva 2002/58 che attribuisce allo Stato membro la facoltà di adottare disposizioni volte a limitare alcuni diritti ed obblighi previsti dalla medesima direttiva quando ciò sia necessario per eccezionali esigenze di tutela di particolari interessi pubblici delimitati, dopo ampio dibattito, dalla stessa direttiva prevedendo, fra l'altro, che i dati siano conservati dai fornitori per un tempo limitato.

In tal senso, l'art. 132 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 123 per la conservazione dei dati a fini civilistici, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per diciotto mesi, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati. Le modalità di tale conservazione sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell'interno e delle comunicazioni, su conforme parere del Garante.

Capo II – Internet e reti telematiche

Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 133 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. a) del d. lg. n. 467/2001.

Capo III– Videosorveglianza.

Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 134 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. g) del d. lg. n. 467/2001.

TITOLO XI – Libere professioni ed investigazione privata

Capo I – Profili generali

Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 135 riproduce, con gli opportuni adeguamenti, l'art. 20, comma 4, lett. c), della l. n. 675/1996.

TITOLO XII – Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

Capo I – Profili generali

Art. 136 (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

Art. 137 (Disposizioni applicabili)

Art. 138 (Segreto professionale)

Le disposizioni del presente titolo riguardano il trattamento effettuato nell'esercizio della professione di giornalista o da pubblicitari o per finalità, anche temporanee, di pubblicazione o diffusione occasionale di articoli e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Il capo si limita, sostanzialmente, a riordinare la materia disciplinata dalla l. n. 675/1996, ove non risultava di agevole leggibilità anche perché le pertinenti disposizioni erano collocate in più parti della medesima legge, a secondo che riguardassero il trattamento di dati comuni o di dati sensibili, o altri aspetti.

L'art. 136 contiene anche un importante intervento di attuazione della direttiva 46/95, prevedendo che nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità di manifestazione del pensiero rientrano anche quelli nel campo dell'espressione artistica, nel caso in cui, ovviamente, abbiano ad oggetto dati personali (art. 9, dir. 46/95).

Capo II – Codice di deontologia

Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

L'art. 139 riproduce, con gli opportuni adeguamenti formali, l'art. 25 della l. n. 675/1996, nella parte relativa all'adozione del codice di deontologia.

Un'importante intervento di razionalizzazione consiste nell'aver esteso, per ragioni di omogeneità, anche al codice di deontologia in materia di giornalismo la particolare "efficacia" delle disposizioni in esso contenute, il cui rispetto costituisce condizione di liceità del trattamento, nonché la previsione dell'allegazione al presente codice (art. 12, comma 4).

TITOLO XIII – Marketing diretto

Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)

L'art. 140 riproduce l'art. 20, comma 2, lett. g) del d. lg. n. 467/2001.

PARTE III – TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo I – Tutela dinanzi al Garante

Sezione I – Principi generali

Art. 141 (Forme di tutela)

Nell'art. 141 sono indicate le forme di tutela dell'interessato dinanzi al Garante, che trovano poi la propria specifica disciplina nelle sezioni successive. L'articolo consente di avere, da subito, il quadro d'insieme delle diverse possibilità di tutela per l'interessato, agevolando, così, la lettura delle norme successive.

L'art. 141 conferma che l'interessato può rivolgersi al Garante in tre forme diverse a seconda dei diritti che intende far valere o, comunque, della tutela richiesta:

- a) mediante “reclamo” circostanziato (art. 142), quando intende rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
- b) mediante “segnalazione” se, pur non essendo possibile presentare un reclamo circostanziato, intende sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima (144);
- c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7.

Da segnalare il riferimento alla “disciplina rilevante” in materia di protezione dei dati, con il quale il codice, da un lato, reca un ulteriore riconoscimento delle nuove fonti normative rappresentate dai codici di deontologia, che si aggiungono, quale ulteriore parametro di liceità del trattamento, alle disposizioni di legge o di regolamento, e, dall'altro, opportunamente rinvia a disposizioni anche di altri settori dell'ordinamento che comunque rilevino ai fini dell'applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali.

Sezione II – Tutela amministrativa

Art. 142 (Proposizione dei reclami)

La sezione concerne le forme di tutela amministrativa innanzi al Garante diverse dal ricorso.

L'art. 142 chiarisce, in linea con quanto l'esperienza di questi primi anni di applicazione della legge n. 675/1996 ha "suggerito", che il reclamo deve contenere un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, oltre che delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste. Tale aspetto "qualifica" il reclamo rispetto alla segnalazione, alla quale, invece, l'interessato può ricorrere per sottoporre al Garante una violazione meno dettagliata e circoscritta della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sollecitando un intervento di controllo del Garante nei modi previsti dai successivi articoli.

Il medesimo art. 142 reca anche indicazioni circa le modalità di presentazione del reclamo, specificando che esso è inoltrato al Garante senza particolari formalità, al fine di rendere più agevole possibile il ricorso a questa forma di tutela. A tale scopo, il Garante può anche predisporre un modello per la proposizione del reclamo.

Art. 143 (Procedimento per i reclami)

L'art. 143, sempre nel quadro di un sistema semplificato e snello, "procedimentalizza" le fasi di proposizione del reclamo e del suo esame da parte del Garante.

Si prevede, infatti, una fase di istruttoria preliminare, all'esito della quale se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per un intervento dell'Autorità, il Garante, anche prima della definizione del procedimento, adotta le prescrizioni e i divieti necessari.

Non si tratta di specifiche decisioni adottabili esclusivamente nell'ambito di tali procedimenti, ma dei provvedimenti che il Garante può adottare anche d'ufficio nell'ambito dei poteri di controllo attribuitigli (art. 154, già 31 della legge n. 675/1996).

Si prevede, inoltre, che prima di prescrivere le misure o adottare i divieti il Garante può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco dei dati spontaneamente.

L'art. 143 precisa, altresì, che i provvedimenti adottati dal Garante sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

Art. 144 (Segnalazioni)

L'art. 144 chiarisce che i provvedimenti descritti possono essere adottati dal Garante anche a seguito della proposizione di una segnalazione, nel caso in cui sia stata avviata un'istruttoria.

Sezione III – Tutela alternativa a quella giurisdizionale

Art. 145 (Ricorsi)

Art. 146 (Interpello preventivo)

La sezione disciplina la proposizione dei ricorsi al Garante, il relativo procedimento, i provvedimenti adottabili dall'Autorità e i rimedi esperibili dal titolare o dall'interessato.

Il sistema normativo è stato razionalizzato mediante una più ordinata collocazione delle norme - che nel quadro previgente erano "sparse" in più parti della legge n. 675/1996 e nel regolamento di attuazione (d.P.R. n. 501 del 1999) - e con alcuni mirati interventi volti a rendere più snello il procedimento, ferma restando l'effettività della tutela dell'interessato.

Aderendo allo spirito di tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali, improntata più ad orientare l'applicazione delle disposizioni da parte degli stessi titolari piuttosto che a sanzionare, nelle diverse forme, i trattamenti illeciti, il codice ha proseguito lungo la linea già avviata dalla legge n. 675/1996 di favorire la "composizione" delle controversie direttamente fra l'interessato e il titolare del trattamento, assicurando, da un lato, che i diritti di cui all'art. 7 siano esercitati con richieste il più possibile mirate e chiare e, dall'altro, che il riscontro del titolare sia tempestivo e pertinente (cfr. anche il commento all'art. 7).

In tal senso, l'art. 146 aggiorna il termine entro il quale è dovuto il riscontro, anche ai fini della proponibilità del ricorso al Garante, a quindici giorni dal ricevimento della richiesta, termine ritenuto oggettivamente più congruo rispetto a quello di cinque giorni previsto dalla normativa previgente. Inoltre se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile, purché ne diano comunicazione all'interessato, possono esaudire la richiesta entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 147 (Presentazione del ricorso)

Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)

Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)

Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)

Art. 151 (Opposizione)

Gli articoli **147, 148 e 149** regolano le formalità di presentazione del ricorso, i casi di inammissibilità dello stesso e il relativo procedimento, in maniera pressoché pedissequa alla previgente normativa, salvo alcune precisazioni apparse necessarie al fine di assicurare una maggiore snellezza ed efficacia alla procedura.

In tal senso, fra l'altro, a seguito di qualche incertezza applicativa verificatasi, si è chiarito che il ricorso è proposto nei confronti del titolare ed è rivolto al Garante (art. 147, commi 1 e 4). In relazione all'evoluzione tecnologica, è previsto che il ricorso è validamente proposto anche se è trasmesso per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento dell'istanza.

Qualche intervento di razionalizzazione si registra nell'ambito del procedimento dove alcuni termini sono stati adeguati all'esperienza applicativa di questi anni, ivi compreso quello entro il quale il Garante deve adottare la propria decisione sul ricorso (sessanta giorni) (art. 149).

Da ultimo, si segnala un importante intervento in materia di spese del procedimento, in base al quale in caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile (**art. 150**, comma 6).

Capo II – Tutela giurisdizionale

Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)

L'art. 152 disciplina il procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, sostituendo l'attuale previsione del procedimento in camera di consiglio con un nuovo procedimento instaurabile con ricorso innanzi al tribunale in composizione monocratica. L'art. 152 introduce un procedimento molto snello, che tuttavia assicura pienamente alle parti le dovute garanzie, strutturato in modo da assicurare in tempi brevi la decisione. La sentenza non è appellabile.

TITOLO II – L'Autorità

Capo I – Garante per la protezione dei dati personali

Art. 153 (Il Garante)

Art. 154 (I compiti)

Gli articoli riproducono senza variazioni di particolare rilievo le disposizioni previgenti.

Per quanto riguarda i compiti del Garante si registrano i seguenti interventi, alcuni di natura meramente formale:

a) a completamento del compito già previsto dalla normativa previgente, in linea con la direttiva europea (art. 28, par. 3, secondo trattino) e con la disciplina normativa di altre autorità indipendenti, è, ora, previsto che il Garante possa segnalare anche al Parlamento e non solo al Governo l'opportunità di interventi normativi, con l'ulteriore precisazione che tale segnalazione è effettuata dall'Autorità per la necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona, anche a seguito dell'evoluzione del settore (art. 154, comma 1, lett. f);

b) l'articolo è stato coerentemente aggiornato nella parte relativa ai compiti di controllo o assistenza attribuiti al Garante in materia di trattamento dei dati personali, in relazione alle altre leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o ai regolamenti comunitari che prevedono tale competenza dell'Autorità (l. 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica dell'accordo di Schengen; l. 23 marzo 1998, n. 93, di ratifica della convenzione istitutiva di Europol; regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 e l. 30 luglio 1998, n. 291, di ratifica della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'"Eurodac").

Inoltre si segnala un'importante intervento con il quale si prevede che nei casi in cui il Garante debba esprimere un parere ai sensi di legge, tale parere deve essere adottato, salvi i termini più brevi eventualmente previsti, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. E' previsto, peraltro, che per esigenze istruttorie il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere reso entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori (art. 154, comma 5). La scelta del termine di quarantacinque giorni è omogenea a quella relativa al rilascio delle autorizzazioni da parte del Garante (art. 40) ed è in linea con quanto previsto per i pareri del Consiglio di Stato (art. 17, comma 27, l. 15 maggio 1997, n. 127).

Capo II – L'Ufficio del Garante

Art. 155 (Principi applicabili)

Art. 154 (Ruolo organico e personale)

Gli articoli si limitano a riprodurre – in maniera organica e più facilmente leggibile – le corrispondenti disposizioni della legge n. 675/1996, che erano il frutto, peraltro, di una stratificazione di interventi successivi (art. 33, l. n. 675/1996). Non sono state riportate nel codice alcune disposizioni a carattere transitorio che hanno già esaurito i propri effetti.

Si segnala, quale intervento di razionalizzazione, l'allineamento della disposizione sul segreto d'ufficio cui è tenuto il personale alla pertinente disposizione del codice penale (il personale è tenuto al segreto in ordine a notizie che “*devono rimanere segrete*”) (art. 326, c.p.).

Capo III – Accertamenti e controlli

Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

Art. 158 (Accertamenti)

Art. 159 (Modalità)

Art. 160 (Particolari accertamenti)

Gli articoli riproducono, senza sostanziali modifiche o integrazioni le corrispondenti disposizioni della legge n. 675/1996, con alcuni adeguamenti sul piano sistematico (ad es., è qui riprodotta la previsione che il provvedimento del Garante relativo alle spese eventualmente accertate nell'ambito del procedimento di controllo costituisce titolo esecutivo ai sensi del codice di procedura civile).

Come già in base alla precedente normativa:

a) gli accertamenti sono effettuati dal Garante d'ufficio o anche nell'ambito dei procedimenti avviati dall'interessato con reclamo o segnalazione (v. il commento relativo all'esercizio dei diritti dell'interessato e al procedimento in materia di reclami di cui agli artt. 7 e ss. e 142, 143 e 144);

b) in relazione a taluni trattamenti (disciplinati ai titoli I, II e III della Parte II del codice, e indicati all'articolo 8, comma 3) gli accertamenti sono effettuati dal Garante con le particolarità modalità dell'art. 160 (cfr. anche il commento all'art 8).

In relazione a questi ultimi si registra un intervento integrativo della normativa, necessario per regolare le modalità e gli effetti degli accertamenti del Garante riguardo ai

trattamenti effettuato nei riguardi di uffici giudiziari, al fine di consentire, in ogni caso, il pieno esercizio della funzione giurisdizionale.

L'art. 160 chiarisce, infatti, che nell'effettuare tali accertamenti il Garante adotta idonee modalità che tengano conto anche della particolare collocazione istituzionale dell'organo che procede. Inoltre nel caso di indagini coperte dal segreto, gli accertamenti, quando vi sia richiesta dell'organo procedente, sono differiti (art. 160, comma 5). In ogni caso, la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale (art. 160, comma 6).

TITOLO III – Sanzioni

Capo I – Violazioni amministrative

Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato)

Art. 162 (Altre fattispecie)

Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)

Art. 164 (Omessa informazione o inidonea informativa all'interessato)

Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)

Art. 166 (Procedimento di applicazione)

Il capo I riguarda le fattispecie per la cui violazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa.

In tutti i casi l'importo delle sanzioni è stato adeguato alla nuova moneta dell'euro e opportunamente calibrato, come già analogamente effettuato in occasione di precedenti decreti, rispetto alla gravità delle violazioni e all'effettività della sanzione. Nell'applicazione della legge n. 675/1996, si è registrata, infatti, in vari casi, la particolare esiguità delle sanzioni, anche in rapporto al livello di altre sanzioni amministrative pecuniarie introdotte in altri settori dell'ordinamento, tale da non costituire un efficace deterrente anche in ragione delle particolari condizioni economiche dei titolari cui, spesso, sono irrogate le sanzioni medesime.

Si registra un unico intervento integrativo della normativa, in base al quale può essere applicata, in ogni caso, a titolo di sanzione accessoria, la pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione del Garante. La previsione non riguarda, ovviamente, la

fattispecie dell'omessa o incompleta notificazione ove la sanzione accessoria è già prevista come obbligatoria (art. 165).

Capo II– Illeciti penali

Art. 167 (Trattamento illecito di dati):

L'art. 167 riproduce pressoché pedissequamente l'art. 35 della legge 675/1996, con un unico intervento di razionalizzazione in base al quale si rendono punibili le condotte ivi richiamate solo se dal fatto derivi nocimento, mentre in precedenza il nocimento costituiva solo un'aggravante.

Le condotte punibili riproducono, oltre a quelle già contenute nel citato art. 35 della legge 675/1996, anche quelle punite ai sensi del medesimo articolo 35 dall'art. 11 del d. lg. 171/1998.

Ai sensi del comma 1, quindi, è punibile il trattamento in violazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 (trattamenti effettuati da soggetti pubblici in relazione a dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) 23 (che disciplina la prestazione del consenso), 123 (trattamento di dati relativi al traffico), 126 (trattamento di dati relativi all'ubicazione), 130 (comunicazioni indesiderate), ovvero in applicazione dell'art. 129 (elenchi di abbonati).

Si registra un lieve aumento del minimo edittale previsto per la reclusione (da tre a sei mesi) se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione di dati.

Ai sensi del comma 2, è punibile il trattamento in violazione delle disposizioni contenute negli articoli 17 (trattamento che presenta rischi specifici), 20, 21 e 22, commi 8 e 11 (trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato da soggetti pubblici, 25 (divieto di comunicazione e diffusione di dati), 26 e 27 (trattamento di dati sensibili o giudiziari da parte di privati) e 45 (divieto di trasferimento di dati all'estero),

In questi casi si registra l'aumento del massimo edittale della reclusione da tre a quattro anni.

Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni)

Tale fattispecie, introdotta dal decreto legislativo n. 467/2001, è stata tecnicamente integrata, per omogeneità di materia, sanzionando anche il mendacio commesso nelle comunicazioni dovute al Garante ai sensi dell'art. 39. Si rammenta, al riguardo, che la legge 675/1996 già sanzionava la mancata comunicazione, per la quale si veda ora l'art. 167, comma 1.

Art. 169 (Misure di sicurezza)

Non si registra alcun intervento.

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

L'art. 170 amplia, coerentemente, le ipotesi di inosservanza di provvedimenti del Garante penalmente sanzionate, punendo anche l'inosservanza dell'autorizzazione adottata dall'Autorità in relazione al trattamento dei dati genetici. L'intervento si giustifica in ragione della particolare delicatezza della materia disciplinata.

Art. 171 (Altre fattispecie)

L'art. 171 punisce il trattamento effettuato in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 del codice, che, come descritto nella relazione, riproducono, sostanzialmente, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 dello "statuto dei lavoratori". Coerentemente resta applicabile la sanzione penale prevista dall'articolo 38 della legge n. 300/1970.

Art. 172 (Pene accessorie)

Non si registra alcun intervento.

Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali

Capo I Disposizioni di modifica

Il titolo IV contiene le disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali. Il capo I di tale titolo detta le "disposizioni di modifica" di altri testi normativi conseguenti o connesse all'adozione del codice.

Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

L'art. 173 apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di accesso ai dati registrati nel Sistema d'informazione Schengen di cui agli articoli 10 e ss. della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica dell'Accordo di Schengen e della relativa convenzione di applicazione.

L'art. 173, comma 1, lett. a), modificando l'articolo 9, comma 2, della legge 388/1993, stabilisce che le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica dei dati personali inserite nel S.I.S. sono rivolte direttamente al Ministero dell'Interno. Il Garante per la protezione dei dati personali esercita, in ogni caso, il controllo sul trattamento di tali dati, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta già formulata ai competenti organi del citato ministero e in relazione alla risposta eventualmente fornita dai medesimi organi (art. 11, l. 388/1993, come modificato dall'art. 173, lett. c)).

Sono, inoltre, abrogate le disposizioni della legge n. 388/1993 che operavano un rinvio "temporaneo" alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sull'ordinamento della pubblica sicurezza, fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del Garante, nonché quelle relative alla responsabilità per i danni derivanti dalla violazione delle norme che regolano la raccolta, la conservazione e l'utilizzazione dei dati in relazione alla disciplina prevista al codice (artt. 10, comma 2, e 12, l. 388/1993).

Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

L'art. 174 contiene alcuni mirati interventi su norme, anche processuali, al fine di tutelare la riservatezza delle persone alle quali sono notificati atti giudiziari, verbali di contravvenzione, avvisi o altri atti amministrativi.

L'intervento normativo riproduce sostanzialmente una proposta parlamentare di modifica di alcune norme dei codici di rito e della legge sulle notificazioni a mezzo posta, approvata da un ramo del Parlamento nella XIII legislatura e attualmente all'esame della Commissione giustizia del Senato.

L'intervento sul codice di procedura civile è articolato. La principale modifica prevede, intervenendo sull'articolo 137 del medesimo codice, che, nel caso in cui la notificazione non possa essere eseguita nelle mani del destinatario – ipotesi che viene comunque riaffermata come prioritaria, ai sensi del successivo articolo 138, come novellato – la copia dell'atto sia consegnata in busta sigillata sulla quale non sono apposte indicazioni dalle quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Un rinvio a tale disciplina viene poi inserito anche nella legge n. 689/1981, relativamente alle notificazioni di sanzioni amministrative.

Si aggiunge, poi, una disposizione al d.P.R. n. 445 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa (art. 15-bis), volta ad estendere l'applicazione di tale disciplina anche alle notificazioni di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni, ove effettuate a soggetti diversi dagli interessati.

Sono inoltre modificate alcune norme del codice di procedura penale (articoli 148 e 157), e delle relative disposizioni di attuazione, sempre al fine di stabilire che la notifica nelle mani di soggetti diversi dal destinatario e dal suo difensore deve essere effettuata in busta sigillata e precisando che nelle altre comunicazioni sono contenute le sole indicazioni strettamente necessarie.

Infine, sempre con lo stesso obiettivo, si apportano alcune modifiche alla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante notificazioni di atti a mezzo posta.

Da ultimo l'articolo modifica due disposizioni del codice di procedura civile concernenti la pubblicazione degli avvisi relativi alle vendite giudiziarie (artt. 490 e 570, c.p.c.).

Art. 175 (Forze di polizia)

L'art. 175 contiene alcune disposizioni di raccordo con la normativa in materia di trattamenti effettuati nell'ambito del Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in relazione alle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II.

Art. 176 (Soggetti pubblici)

L'art. 176 apporta due modifiche a testi normativi che disciplinano l'attività e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

In primo luogo, come anticipato in occasione del commento all'art. 59, l'art. 176 interviene sulla regolamentazione del diritto di accesso agli atti amministrativi contenuta, in particolare, nell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990, al fine di chiarire che le eventuali limitazioni al diritto di accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici – che possono essere stabilite con decreto a tutela degli interessi ivi descritti – non si applicano all'accesso ai dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, che è disciplinato dal presente testo unico.

In secondo luogo, per assicurare l'omogeneità del relativo testo unico di settore, l'articolo "sposta" nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la disposizione già contenuta nella legge n. 675/1996 (art. 27, comma 4) in base alla quale i criteri di organizzazione dei pubblici uffici sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

L'art. 177 reca alcune disposizioni in materia di anagrafe, stato civile e liste elettorali, necessarie per una piena applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali e per assicurare il rispetto delle disposizioni del codice.

Un primo intervento riguarda le adozioni e si ricollega a quanto disciplinato dal codice in relazione al diritto all'anonimato della madre in occasione del parto (art. 93). Al riguardo l'art. 177, comma 2, novellando l'art. 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, precisa, con una formulazione della norma più chiara rispetto a quella originaria, che l'adottato non può accedere alle informazioni relative alla madre che abbia dichiarato, alla nascita, di non volere essere nominata nella dichiarazione di nascita.

Altre disposizioni riguardano l'uso di elenchi o liste elettorali o il rilascio di atti in base alla normativa in materia di anagrafe, elettorato attivo e passivo e stato civile (rispettivamente d.P.R. n. 223/1989, d.P.R. n. 223/1967 e d.P.R. n. 396/2000) (art. 177, commi 1, 4 e 5).

In particolare, per effetto del comma 4, che sopprime le lettere d) ed e) dell'articolo 25 del d.P.R. n. 223/1967, le liste elettorali non indicheranno il titolo di studio, né la professione o il mestiere dell'elettore. Inoltre in base ad una modifica apportata all'art. 51 del medesimo d.P.R. 223/1967, ai sensi del quale era consentito a chiunque di copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del comune, si prevede, in relazione al principio di finalità, che copia delle liste elettorali può essere rilasciata solo in applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo o passivo o per finalità di studio, ricerca scientifica o storico o socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

L'art. 177, comma 1, contiene un "raccordo" con la disciplina del rilascio degli elenchi anagrafici per uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1, d.P.R. n. 223/1989), in relazione all'uso di tali elenchi in applicazione della disciplina sulla comunicazione istituzionale.

L'art. 177, comma 3, infine, contiene alcune importanti precisazioni in relazione al rilascio degli estratti degli atti dello stato civile, chiarendo il novero dei soggetti cui tali estratti possono essere rilasciati e prevedendo, in ogni caso, il libero accesso ad essi decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)

L'art. 178 contiene alcune modifiche che riguardano la disciplina vigente in materia sanitaria.

In particolare, l'art. 5 della legge n. 135/1990, in materia di prevenzione dell'AIDS, è modificato al fine di precisare che nell'assistenza ai malati di AIDS gli operatori sanitari devono adottare ogni accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.

L'art. 5 del d. lg. 539/1992, riguardante la classificazione per la fornitura dei medicinali per uso umano, è modificato al fine di chiarire che, decorsi sei mesi, il farmacista è tenuto a distruggere le ricette mediche ed a farlo con modalità idonee ad escludere l'accesso di soggetti terzi ai dati in esse contenute.

All'art. 2 del decreto del ministro della sanità 11 febbraio 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono abrogate le lettere f) ed h) che contenevano disposizioni tali da comportare la violazione della riservatezza del paziente, in quanto prevedevano l'indicazione delle sue generalità e la menzione del consenso informato prestato.

L'articolo 5-bis del decreto legge 23/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 1998, (c.d. Di Bella) recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico, è modificato al fine di chiarire la distinzione fra il consenso medico reso dal paziente e il consenso al trattamento dei dati personali, che tuttavia possono comunque essere prestati in un unico atto.

Art. 179 (Altre modifiche)

L'art. 179 reca alcune modifiche normative di raccordo con disposizioni del codice in materia di lavoro (artt. 114, 115 e 171).

Il comma 2, in particolare, sopprime i riferimenti agli articoli 4 (sugli impianti audiovisivi) e 8 (divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori) della legge n. 300 del 1970, sullo "statuto dei lavoratori", presenti nell'articolo 38 della medesima legge, che riconnetteva alla loro violazione l'applicazione della sanzione penale, ora contenuta nell'art. 171 del codice.

Il comma 3, invece, riguarda un'integrazione alla disciplina delle informazioni dovute a tutela del consumatore, in relazione all'obbligo di rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del codice (art. 12, d. lg. 22 maggio 1999, n. 185)

Capo II - Disposizioni transitorie

Art. 180 (Misure di sicurezza)

Come già anticipato nel corso della relazione, il comma 1 prevede che le misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33 e 35 e all'allegato B del codice, e già non previste dal d.P.R. n. 318/1999, devono essere adottate entro il 30 giugno 2004, assicurando così ai titolari del trattamento un congruo periodo di tempo per l'adeguamento.

I commi 2 e 3 consentono ai titolari che non possiedono strumenti elettronici idonei all'applicazione delle misure minime di disporre di un ulteriore anno dall'entrata in vigore del codice per adeguarvisi. Essi devono comunque descrivere in un documento a data certa, da conservare presso la propria struttura, le obiettive ragioni tecniche che non consentono le dovute applicazioni e devono, in ogni caso, adottare ogni possibile misura compatibile con gli strumenti elettronici posseduti in modo da evitare un incremento dei rischi.

Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)

Tale articolo prevede specifici e dettagliati termini di applicazione di alcune disposizioni in relazione ai trattamenti iniziati prima dell'entrata in vigore del codice, al fine di consentire un efficace adeguamento alle nuove norme introdotte in taluni settori che richiedono specifici adempimenti per i titolari del trattamento.

Art. 182 (Ufficio del Garante)

L'art. 182 si riferisce ad eventuali atti interni del Garante di adeguamento alle norme relative al funzionamento dell'Ufficio.

Capo III - Abrogazioni

Art. 183 (Norme abrogate)

L'art. 183, nel quale si esaurisce il capo III sulle abrogazioni, contiene l'elenco delle disposizioni abrogate.

Capo IV - Norme finali

Articolo 184 (Attuazione di direttive europee)

L'art. 184, al comma 1, specifica che le disposizioni del codice danno attuazione alle più volte ripetute direttive 96/45/CE e 2002/58/CE.

Il comma 3 riproduce la previgente disposizione della legge n. 675/1996 in base alla quale restano ferme le disposizioni di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Articolo 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

L'art. 185, prevede che i codici deontologici siano allegati al codice. Come si è chiarito in apertura della relazione, l'allegazione ha finalità documentali.

Articolo 186 (Entrata in vigore)

L'art. 186 stabilisce l'entrata in vigore del codice al 1° gennaio 2004, calibrandola in funzione dei congrui tempi necessari, ferme restando alcune disposizioni transitorie.

Il presente schema di decreto legislativo non comporta oneri aggiuntivi nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato, conseguentemente il provvedimento non è corredato della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni.

INDICE

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- ART. 2 FINALITA'
- ART. 3 PRINCIPIO DI NECESSITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 4 DEFINIZIONI
- ART. 5 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 6 DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO

TITOLO II DIRITTI DELL'INTERESSATO

- ART. 7 DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
- ART. 8 ESERCIZIO DEI DIRITTI
- ART. 9 MODALITA' DI ESERCIZIO
- ART. 10 RISCONTRO ALL'INTERESSATO

TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

CAPO I REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

- ART. 11 MODALITA' DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI DATI
- ART. 12 CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
- ART. 13 INFORMATIVA
- ART. 14 DEFINIZIONE DI PROFILI E DELLA PERSONALITA' DELL'INTERESSATO
- ART. 15 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO
- ART. 16 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
- ART. 17 TRATTAMENTO CHE PRESENTA RISCHI SPECIFICI

CAPO II REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

- ART. 18 PRINCIPI APPLICABILI A TUTTI I TRATTAMENTI EFFETTUATI DA SOGGETTI PUBBLICI
- ART. 19 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI
- ART. 20 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
- ART. 21 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI GIUDIZIARI
- ART. 22 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

CAPO III REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

- ART. 23 CONSENSO
- ART. 24 CASI NEI QUALI PUO' ESSERE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO
- ART. 25 DIVIETI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
- ART. 26 GARANZIE PER I DATI SENSIBILI
- ART. 27 GARANZIE PER I DATI GIUDIZIARI

TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

- ART. 28 TITOLARE DEL TRATTAMENTO
- ART. 29 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
- ART. 30 INCARICATI DEL TRATTAMENTO

TITOLO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

CAPO I MISURE DI SICUREZZA

- ART. 31 OBBLIGHI DI SICUREZZA
- ART. 32 PARTICOLARI TITOLARI

CAPO II MISURE MINIME DI SICUREZZA

- ART. 33 MISURE MINIME
- ART. 34 TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI
- ART. 35 TRATTAMENTI SENZA L'AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI
- ART. 36 ADEGUAMENTO

TITOLO VI ADEMPIMENTI

- ART. 37 NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO
- ART. 38 MODALITA' DI NOTIFICAZIONE
- ART. 39 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
- ART. 40 AUTORIZZAZIONI GENERALI
- ART. 41 RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

TITOLO VII TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

- ART. 42 TRASFERIMENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA
- ART. 43 TRASFERIMENTI CONSENTITI IN PAESI TERZI
- ART. 44 ALTRI TRASFERIMENTI CONSENTITI
- ART. 45 TRASFERIMENTI VIETATI

PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

TITOLO I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

CAPO I PROFILI GENERALI

- ART. 46 TITOLARI DEI TRATTAMENTI
- ART. 47 TRATTAMENTI PER RAGIONI DI GIUSTIZIA
- ART. 48 BANCHE DATI DI UFFICI GIUDIZIARI
- ART. 49 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

CAPO II MINORI

- ART. 50 NOTIZIE O IMMAGINI RELATIVE A MINORI

CAPO III INFORMATICA GIURIDICA

- ART. 51 PRINCIPI GENERALI
- ART. 52 DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERESSATI

TITOLO II TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA

CAPO I PROFILI GENERALI

- ART. 53 DISPOSIZIONI APPLICABILI
- ART. 54 MODALITA' DI TRATTAMENTO E FLUSSI DI DATI
- ART. 55 PARTICOLARI TECNOLOGIE
- ART. 56 TUTELA DELL'INTERESSATO
- ART. 57 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

TITOLO III DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I PROFILI GENERALI

- ART. 58 DISPOSIZIONI APPLICABILI

TITOLO IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO

CAPO I ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- ART. 59 ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- ART. 60 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

- ART. 61 UTILIZZAZIONE DI DATI PUBBLICI

CAPO III STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

- ART. 62 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
- ART. 63 CONSULTAZIONE DI ATTI

CAPO IV FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

- ART. 64 CITTADINANZA, IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO
- ART. 65 DIRITTI POLITICI E PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA' DI ORGANI
- ART. 66 MATERIA TRIBUTARIA E DOGANALE
- ART. 67 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPETTIVE
- ART. 68 BENEFICI ECONOMICI ED ABILITAZIONI
- ART. 69 ONORIFICENZE, RICOMPENSE E RICONOSCIMENTI
- ART. 70 VOLONTARIATO E OBIEZIONE DI COSCIENZA
- ART. 71 ATTIVITA' SANZIONATORIE E DI TUTELA
- ART. 72 RAPPORTI CON ENTI DI CULTO
- ART. 73 ALTRE FINALITA' IN AMBITO AMMINISTRATIVO E SOCIALE

CAPO V PARTICOLARI CONTRASSEGNI

- ART. 74 CONTRASSEGNI SU VEICOLI E ACCESSI A CENTRI STORICI

TITOLO V TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 75 AMBITO APPLICATIVO
- ART. 76 ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE E ORGANISMI SANITARI PUBBLICI

CAPO II MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

- ART. 77 CASI DI SEMPLIFICAZIONE
- ART. 78 INFORMATIVA DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DEL PEDIATRA
- ART. 79 INFORMATIVA DA PARTE DI ORGANISMI SANITARI
- ART. 80 INFORMATIVA DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI
- ART. 81 PRESTAZIONE DEL CONSENSO
- ART. 82 EMERGENZE E TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' FISICA
- ART. 83 ALTRE MISURE PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- ART. 84 COMUNICAZIONE DI DATI ALL'INTERESSATO

CAPO III FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

- ART. 85 COMPITI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- ART. 86 ALTRE FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

CAPO IV PRESCRIZIONE MEDICHE

- ART. 87 MEDICINALI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- ART. 88 MEDICINALI NON A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
- ART. 89 CASI PARTICOLARI

CAPO V DATI GENETICI

- ART. 90 TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 91 DATI TRATTATI MEDIANTE CARTE
- ART. 92 CARTELLE CLINICHE
- ART. 93 CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO
- ART. 94 BANCHE DI DATI, REGISTRI E SCHEDARI IN AMBITO SANITARIO

TITOLO VI ISTRUZIONE

CAPO I PROFILI GENERALI

- ART. 95 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
- ART. 96 TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI A STUDENTI

TITOLO VII TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

CAPO I PROFILI GENERALI

- ART. 97 AMBITO APPLICATIVO
- ART. 98 FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
- ART. 99 COMPATIBILITA' TRA SCOPI E DURATA DEL TRATTAMENTO
- ART. 100 DATI RELATIVI AD ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA

CAPO II TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

- ART. 101 MODALITA' DI TRATTAMENTO
- ART. 102 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
- ART. 103 CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI CONSERVATI IN ARCHIVI

CAPO III TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

- ART. 104 AMBITO APPLICATIVO E DATI IDENTIFICATIVI PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
- ART. 105 MODALITA' DI TRATTAMENTO
- ART. 106 CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
- ART. 107 TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
- ART. 108 SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
- ART. 109 DATI STATISTICI RELATIVI ALL'EVENTO DELLA NASCITA
- ART. 110 RICERCA MEDICA, BIOMEDICA ED EPIDEMIOLOGICA

TITOLO VIII LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I PROFILI GENERALI

- ART. 111 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
- ART. 112 FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

CAPO II DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

- ART. 113 DIVIETO DI INDAGINI SULLE OPINIONI

CAPO III DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

- ART. 114 CONTROLLO A DISTANZA
- ART. 115 LAVORO A DOMICILIO E TELELAVORO

CAPO IV ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

- ART. 116 CONOSCIBILITA' DI DATI SU MANDATO DELL'INTERESSATO

TITOLO IX SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

CAPO I SISTEMI INFORMATIVI

ART. 117 AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI
ART. 118 INFORMAZIONI COMMERCIALI
ART. 119 DATI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEBITORIO
ART. 120 SINISTRI

TITOLO X COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPO I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

ART. 121 SERVIZI INTERESSATI
ART. 122 INFORMAZIONI RACCOLTE NEI RIGUARDI DELL'ABBONATO O DELL'UTENTE
ART. 123 DATI RELATIVI AL TRAFFICO
ART. 124 FATTURAZIONE DETTAGLIATA
ART. 125 IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA
ART. 126 DATI RELATIVI ALL'UBICAZIONE
ART. 127 CHIAMATE DI DISTURBO E DI EMERGENZA
ART. 128 TRASFERIMENTO AUTOMATICO DELLA CHIAMATA
ART. 129 ELENCHI DI ABBONATI
ART. 130 COMUNICAZIONI INDESIDERATE
ART. 131 INFORMAZIONI AD ABBONATI E UTENTI
ART. 132 CONSERVAZIONE DI DATI DI TRAFFICO PER ALTRE FINALITA'

CAPO II INTERNET E RETI TELEMATICHE

ART. 133 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA

CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 134 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA

TITOLO XI LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

CAPO I PROFILI GENERALI

ART. 135 CODICE DI DEONTOLOGIA

TITOLO XII GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPO I PROFILI GENERALI

ART. 136 FINALITA' GIORNALISTICHE E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO
ART. 137 DISPOSIZIONI APPLICABILI
ART. 138 SEGRETO PROFESSIONALE

CAPO II CODICE DI DEONTOLOGIA

ART. 139 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AD ATTIVITA' GIORNALISTICHE

TITOLO XIII MARKETING DIRETTO

ART. 140 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA

PARTE III TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CAPO I TUTELA DINANZI AL GARANTE

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

ART. 141 FORME DI TUTELA

SEZIONE II TUTELA AMMINISTRATIVA

- ART. 142 PROPOSIZIONE DEI RECLAMI
- ART. 143 PROCEDIMENTO PER I RECLAMI
- ART. 144 SEGNALAZIONI

SEZIONE III TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

- ART. 145 RICORSI
- ART. 146 INTERPELLO PREVENTIVO
- ART. 147 PRESENTAZIONE DEL RICORSO
- ART. 148 INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO
- ART. 149 PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO
- ART. 150 PROVVEDIMENTI A SEGUITO DEL RICORSO
- ART. 151 OPPOSIZIONE

CAPO II TUTELA GIURISDIZIONALE

- ART. 152 AUTORITAGIUDIZIARIA ORDINARIA

TITOLO II L'AUTORITA'

CAPO I GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- ART. 153 IL GARANTE
- ART. 154 COMPITI

CAPO II L'UFFICIO DEL GARANTE

- ART. 155 PRINCIPI APPLICABILI
- ART. 156 RUOLO ORGANICO E PERSONALE

CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI

- ART. 157 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI
- ART. 158 ACCERTAMENTI
- ART. 159 MODALITA'
- ART. 160 PARTICOLARI ACCERTAMENTI

TITOLO III SANZIONI

CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

- ART. 161 OMESSA O INIDONEA INFORMATIVA ALL'INTERESSATO
- ART. 162 ALTRE FATTISPECIE
- ART. 163 OMESSA O INCOMPLETA NOTIFICAZIONE
- ART. 164 OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE AL GARANTE
- ART. 165 PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE
- ART. 166 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE

CAPO II ILLECITI PENALI

- ART. 167 TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
- ART. 168 FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI E NOTIFICAZIONI AL GARANTE
- ART. 169 MISURE DI SICUREZZA
- ART. 170 INOSSERVANZA DI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE
- ART. 171 ALTRE FATTISPECIE
- ART. 172 PENE ACCESSORIE

TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI DI MODIFICA

- ART. 173 CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN.....

ART. 174 NOTIFICHE DI ATTI E VENDITE GIUDIZIARIE
ART. 175 FORZE DI POLIZIA
ART. 176 SOGGETTI PUBBLICI
ART. 177 DISCIPLINA ANAGRAFICA, DELLO STATO CIVILE E DELLE LISTE ELETTORALI
ART. 178 DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
ART. 179 ALTRE MODIFICHE

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 180 MISURE DI SICUREZZA
ART. 181 ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 182 UFFICIO DEL GARANTE

CAPO III ABROGAZIONI

ART. 183 NORME ABROGATE

CAPO IV NORME FINALI

ART. 184 ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE
ART. 185 ALLEGAZIONE DEI CODICI DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA
ART. 186 ENTRATA IN VIGORE

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI

CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A))

A.1 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA
A.2 TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI
A.3 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI IN AMBITO SISTAN

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (ALLEGATO B))

TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA (ALLEGATO C))

CODICE
IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Legge delega n. 127/2001)

8 maggio 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ____ maggio 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del _____ maggio 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ____ giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Diritto alla protezione dei dati personali)

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 3

(Principio di necessità nel trattamento dei dati)

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

- g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

- a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
- b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
- c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o

con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) “rete pubblica di comunicazioni”, una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) “servizio di comunicazione elettronica”, i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

f) “abbonato”, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) “utente”, qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) “dati relativi al traffico”, qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) “dati relativi all’ubicazione”, ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) “servizio a valore aggiunto”, il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) “posta elettronica”, messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere

archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

- a) “misure minime”, il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
- b) “strumenti elettronici”, gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
- c) “autenticazione informatica”, l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
- d) “credenziali di autenticazione”, i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
- e) “parola chiave”, componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
- f) “profilo di autorizzazione”, l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
- g) “sistema di autorizzazione”, l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende, infine, per:

- a) “scopi storici”, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- b) “scopi statistici”, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- c) “scopi scientifici”, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

Art. 5

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

Art. 6

(Disciplina del trattamento)

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

Titolo II

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8
(Esercizio dei diritti)

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

- a) in base alle disposizioni del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
- b) in base alle disposizioni del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- c) da commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- e) effettuati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
- f) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
- g) per ragioni di giustizia, presso organi giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio Superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
- h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 non riguarda la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo.

Art. 9

(Modalità di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10
(Riscontro all'interessato)

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

- a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
- b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Titolo III

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

CAPO I

REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

Art. 11

(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 12

(Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.

Art. 13

(Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

- a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente

sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Art. 14

(Definizione di profili e della personalità dell'interessato)

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

Art. 15

(Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Art. 16

(Cessazione del trattamento)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

- a) distrutti;

- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b) o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 17

(Trattamento che presenta rischi specifici)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

CAPO II

REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

Art. 18

(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici)

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19

(Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari)

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 20

(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2 del presente articolo.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21

(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. La disposizione di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applica anche al trattamento dei dati giudiziari.

Art. 22

(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera c), d) ed e) i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro

utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

CAPO III

REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI

ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

Art. 23

(Consenso)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è specifico, espresso liberamente e documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24

(Casi nei quali può essere effettuato il trattamento)

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario

al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo, fatta eccezione della comunicazione all'esterno e della diffusione, previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Art. 25

(Divieti di comunicazione e diffusione)

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

- a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
- b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria o da organismi di informazione e sicurezza, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26

(Garanzie per i dati sensibili)

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, trattati dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,

dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 27

(Garanzie per i dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

TITOLO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Art. 28

(Titolare del trattamento)

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29

(Responsabile del trattamento)

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 30
(Incaricati del trattamento)

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

CAPO I
MISURE DI SICUREZZA

Art. 31
(Obblighi di sicurezza)

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32
(Particolari titolari)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA

Art. 33
(Misure minime)

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 2, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34

(Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35

(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36

(Adeguamento)

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Titolo VI

ADEMPIMENTI

Art. 37

(Notificazione del trattamento)

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

- a) dati genetici, biometrici o dati sull'ubicazione di persone od oggetti;
- b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
- c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie

accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 38

(Modalità di notificazione)

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Art. 39

(Obblighi di comunicazione)

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

- a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
 - b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

Art. 40

(Autorizzazioni generali)

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 41

(Richieste di autorizzazione)

1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

Titolo VII

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Art. 42

(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Art. 43

(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

- a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
- d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
- e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
- g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
- h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

Art. 44

(Altri trasferimenti consentiti)

1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

- a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;
- b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

Art. 45

(Trasferimenti vietati)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

TITOLO I

TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO

CAPO I PROFILI GENERALI

Art. 46

(Titolari dei trattamenti)

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari, anche in riferimento ai trattamenti individuati dal Consiglio superiore della magistratura e dagli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 relativamente a quelli effettuati da tali organi.

Art. 47

(Trattamenti per ragioni di giustizia)

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso organi giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
 - a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
 - b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48

(Banche di dati di uffici giudiziari)

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, a pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

CAPO II MINORI

Art. 50

(Notizie o immagini relative a minori)

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA

Art. 51

(Principi generali)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52

(Dati identificativi degli interessati)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di diffusione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, anche su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: *"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di....."*.

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

TITOLO II

TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA

CAPO I

PROFILI GENERALI

Art. 53

(Titolari dei trattamenti)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

Art. 54

(Modalità di trattamento e flussi di dati)

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale

e con il casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3 del presente articolo o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 55

(Particolari tecnologie)

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 56

(Tutela dell'interessato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

Art. 57

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982 n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

- a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
- b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
- c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
- d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
- e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
- f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

TITOLO III

DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO

CAPO I

PROFILI GENERALI

Art. 58

(Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
2. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.

TITOLO IV

TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO

CAPO I

ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 59

(Accesso a documenti amministrativi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 60

(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

CAPO II REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI

Art. 61

(Utilizzazione di dati pubblici)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

CAPO III

STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI

Art. 62

(Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività finalizzate alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o relative al cambiamento delle generalità.

Art. 63

(Consultazione di atti)

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

CAPO IV

FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 64

(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:
 - a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
 - b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
 - c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lett. a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

Art. 65

(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:
 - a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
 - b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
 - a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

- b) le richieste di *referendum*, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
 - c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
 - d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
 - e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
- a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;
 - b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 66

(Materia tributaria e doganale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione da parte dei soggetti pubblici, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico in materia di imposte, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e di adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché di controllo e di esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, di effettuazione dei rimborsi, di destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 67

(Attività di controllo e ispettive)

i. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

- a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
- b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Art. 68

(Benefici economici ed abilitazioni)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

- a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
- b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

- c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
- d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
- e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
- f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
- g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 69

(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 70

(Volontariato e obiezione di coscienza)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230 e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Art. 71

(Attività sanzionatorie e di tutela)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

- a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
- b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 72

(Rapporti con enti di culto)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Art. 73

(Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

- a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
- b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
- c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
- d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
- e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
- f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
- g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

- a) di gestione di asili nido;
- b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
- c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
- d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) relative alla leva militare;
- f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
- g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- h) in materia di protezione civile;

- i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
- l) dei difensori civici regionali e locali.

CAPO V

PARTICOLARI CONTRASSEGNI

Art. 74

(Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alla zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

TITOLO V

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 75

(Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Art. 76

(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

- a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;

- b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.

3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

CAPO II

MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO

Art. 77

(Casi di semplificazione)

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

- a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;

- b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
 - c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
- a) dagli organismi sanitari pubblici;
 - b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
 - c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

Art. 78

(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
 - a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
 - b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
 - c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
 - d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

- a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
- b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
- c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Art. 79

(Informativa da parte di organismi sanitari)

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

Art. 80

(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

Art. 81

(Prestazione del consenso)

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

Art. 82

(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)

1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
 - a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
 - b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

Art. 83

(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
 - a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

- b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
- c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
- d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
- g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
- h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

Art. 84

(Comunicazione di dati all'interessato)

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti

diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

CAPO III
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 85

(Compiti del Servizio sanitario nazionale)

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

- a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
- b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
- c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- d) attività certificatorie;
- e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
- f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
- g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

Art. 86

(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

- 1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
- 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
- 3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
- 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

CAPO IV PRESCRIZIONI MEDICHE

Art. 87

(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350 e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Art. 88

(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

Art. 89

(Casi particolari)

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

CAPO V DATI GENETICI

Art. 90

(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52 ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91

(Dati trattati mediante carte)

1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi

dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.

Art. 92

Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93

(Certificato di assistenza al parto)

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia

integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Art. 94

(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

- a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
- b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 2002, n. 8;
- c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279;
- d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
- e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 2001, n. 78.

CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 95

(Dati sensibili e giudiziari)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 96

(Trattamento di dati relativi a studenti)

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI

CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 97

(Ambito applicativo)

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

Art. 98

(Finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità concernenti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

- a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
- b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
- c) per scopi scientifici.

Art. 99

(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

Art. 100

(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

CAPO II

TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI

Art. 101

(Modalità di trattamento)

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Art. 102

(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
 - a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
 - b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
 - c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 103

(Consultazione di documenti conservati in archivi)

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

CAPO III

TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI

Art. 104

(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art. 105

(Modalità di trattamento)

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.

Art. 106

(Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i) e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);

h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 107

(Trattamento di dati sensibili)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.

Art. 108

(Sistema statistico nazionale)

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 109

(Dati statistici relativi all'evento della nascita)

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.

Art. 110

(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

TITOLO VIII

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I

PROFILI GENERALI

Art. 111

(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera b), del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467.

Art. 112

(Finalità di rilevante interesse pubblico)

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

CAPO II

DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO

Art. 113

(Divieto di indagini sulle opinioni)

1. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

CAPO III

DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO

Art. 114

(Controllo a distanza)

1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione provinciale del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
3. Contro i provvedimenti della direzione provinciale del lavoro, di cui al comma 2, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o le rappresentanze sindacali

unitarie, oppure i sindacati di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al competente direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a soggetti pubblici i quali adottano in conformità ai rispettivi ordinamenti il provvedimento di cui al comma 2, nonché il provvedimento con il quale è disposta l'effettuazione di visite personali di controllo che risultino indispensabili per tutelare i beni del soggetto pubblico, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti.

5. Per il trattamento dei dati personali nei casi di cui al presente articolo restano fermi gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale di cui titolo I della Parte III.

Art. 115

(Lavoro a domicilio e telelavoro)

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

CAPO IV

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 116

(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)

1. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

TITOLO IX

SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO

CAPO I

SISTEMI INFORMATIVI

Art. 117

(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.

Art. 118

(Informazioni commerciali)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.

Art. 119

(Dati relativi al comportamento debitorio)

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Art. 120

(Sinistri)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 5 *quater*, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.

TITOLO X

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

CAPO I

SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 121

(Servizi interessati)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.

Art. 122

(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la durata del trattamento.

Art. 123

(Dati relativi al traffico)

1. I dati relativi al traffico relativi ad abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi salvo in caso di contestazione.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessari a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

Art. 124

(Fatturazione dettagliata)

1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente e in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di determinati addebiti o di periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Art. 125

(Identificazione della linea)

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 126

(Dati relativi all'ubicazione)

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

Art. 127

(Chiamate di disturbo e di emergenza)

1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 128

(Trasferimento automatico della chiamata)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Art. 129

(Elenchi di abbonati)

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3 e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima dell'entrata in vigore del presente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Art. 130

(Comunicazioni indesiderate)

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo *Mms (Multimedia Messaging Service)* o *Sms (Short Message Service)* o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della

raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. E' vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

Art. 131

(Informazioni ad abbonati e utenti)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.

2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.

3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Art. 132

(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico sono conservati dal fornitore per diciotto mesi, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della

giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni e su conforme parere del Garante.

CAPO II

INTERNET E RETI TELEMATICHE

Art. 133

(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

CAPO III

VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 134

(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA

CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 135

(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPO I
PROFILI GENERALI

Art. 136

(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
 - b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
 - c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137

(Disposizioni applicabili)

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
- b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
- c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138

(Segreto professionale)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II

CODICE DI DEONTOLOGIA

Art. 139

(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

TITOLO XIII

MARKETING DIRETTO

Art. 140

(Codice di deontologia e di buona condotta)

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE

SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 141

(Forme di tutela)

1. L'interessato può rivolgersi al Garante:

- a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
- b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
- c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA

Art. 142

(Proposizione dei reclami)

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

Art. 143

(Procedimento per i reclami)

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

- a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
- b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
- d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

Art. 144
(Segnalazioni)

1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE

Art. 145
(Ricorsi)

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

Art. 146
(Interpello preventivo)

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo,

il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Art. 147

(Presentazione del ricorso)

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
 - a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
 - b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
 - c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
 - d) il provvedimento richiesto al Garante;
 - e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
 - a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
 - b) l'eventuale procura;
 - c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e

alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

Art. 148

(Inammissibilità del ricorso)

1. Il ricorso è inammissibile:

- a) se proviene da un soggetto non legittimato;
- b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
- c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2 del presente articolo, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tal caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

Art. 149

(Procedimento relativo al ricorso)

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma

1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un

periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.

Art. 150

(Provvedimenti a seguito del ricorso)

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1 e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2 del presente articolo. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le

misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Art. 151

(Opposizione)

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.

CAPO II

TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 152

(Autorità giudiziaria ordinaria)

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere,

unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

TITOLO II L'AUTORITA'

CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 153 (Il Garante)

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.

Art. 154

(Compiti)

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

- a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
- b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
- c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
- d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

- e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
- f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
- g) esprimere pareri nei casi previsti;
- h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;
- i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
- l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
- m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

- a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
- b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
- c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
- d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
- e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tal fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

CAPO II

L'UFFICIO DEL GARANTE

Art. 155

(Principi applicabili)

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

Art. 156

(Ruolo organico e personale)

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.

3. Con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Garante definisce:

- a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
- b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
- d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione

o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

CAPO III

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 157

(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

Art. 158

(Accertamenti)

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

Art. 159

(Modalità)

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 160

(Particolari accertamenti)

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti

di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

TITOLO III

SANZIONI

CAPO I

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 161

(Omessa o inidonea informativa all'interessato)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Art. 162

(Altre fattispecie)

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b) o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque mila euro a trenta mila euro.

2 La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Art. 163

(Omessa o incompleta notificazione)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Art. 164

(Omessa informazione o esibizione al Garante)

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2 e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.

Art. 165

(Pubblicazione del provvedimento del Garante)

1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.

Art. 166

(Procedimento di applicazione)

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h) e 158.

CAPO II

ILLECITI PENALI

Art. 167

(Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocimento, con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocimento, con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 168

(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 169

(Misure di sicurezza)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 170

(Inosservanza di provvedimenti del Garante)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 171

(Altre fattispecie)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 172

(Pene accessorie)

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI DI MODIFICA

Art. 173

(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) l'articolo 9, comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.”;

b) all'articolo 10, il comma 2 è soppresso;

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione del-

la Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1. **2.** Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. “;

d) l'articolo 12 è abrogato.

Art. 174

(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

“Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.”.

2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: “può sempre eseguire” a “destinatario,” sono sostituite dalle seguenti: “*esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,*”.

3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: “l'originale” è sostituita dalle seguenti: “*una ricevuta*”.

4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: “affigge avviso del deposito” sono inserite le seguenti: “*in busta chiusa e sigillata*”.

5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: “*Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77,*

l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.”;

b) nell'ultimo comma le parole: “ai commi precedenti” sono sostituite dalle seguenti: “*al primo comma*”.

6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: “, *e mediante*” sino alla fine del periodo.

7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole “maggiore celerità” sono aggiunte le seguenti: “, *di riservatezza o di tutela della dignità*”.

8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “*L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.*”.

9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente periodo: “*Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore*”.

10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole “del debitore,” sono soppresse e le parole da: “informazioni” sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “*informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse*”.

11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: “*Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.*”.

12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

“*Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tal fine.*”.

13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

“ 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.”.

14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: “è scritta all'esterno del plico stesso” sono sostituite dalle seguenti: “è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3”.

15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.”.

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.”;

b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: “L'agente postale rilascia avviso” sono inserite le seguenti: “, in busta chiusa, del deposito”.

Art. 175

(Forze di polizia)

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo

2001, n. 128 e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.

3. L'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è così modificato:

a) al comma 4, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 5, e soppresso il secondo periodo.

Art. 176

(Soggetti pubblici)

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: "*, fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,*".

2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è inserito, dopo il comma 1, il seguente: "*1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.*".

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "*1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.*".

4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 1993, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "*1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Con-*

siglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto."

6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla denominazione: "*Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione*".

Art. 177

(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente: "*7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.*".

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituito dal seguente: "*Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.*".

Art. 178

(Disposizioni in materia sanitaria)

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "*e il Garante per la protezione dei dati personali*".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.*";
 - b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "*decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali*".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito in fine il seguente periodo: "*Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.*".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 27 marzo 1997, n. 72, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole: da "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "*è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali*".

Art. 179

(Altre modifiche)

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: “; *mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare*” e: “*garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;*”.
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: “4,” e “8”.
3. Nell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, *ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali*”.
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:

“Articolo 107-bis.

Trattamento di dati personali per scopi storici

1. *I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.*
2. *I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico”.*

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 180

(Misure di sicurezza)

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 sono adottate entro il 30 giugno 2004.

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.

Art. 181

(Altre disposizioni transitorie)

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

- a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2 è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
- b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a) e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
- c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
- d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
- e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
- f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, come introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore sino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

Art. 182

(Ufficio del Garante)

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

- a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
- b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

CAPO III

ABROGAZIONI

Art. 183

(Norme abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

- a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675, eccettuati gli articoli 40 e 42, comma 1;
- b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
- c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
- d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
- e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
- f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
- g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
- h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
- i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, eccettuato l'articolo 9;
- l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, eccettuati gli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
- m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
- n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, eccettuato l'articolo 20, commi 1 e 2, lettera b);
- o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

- a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
- b) gli articoli 4 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;
- c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
- d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
- e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

- f) l'articolo 2, comma 5 *quater* 1, secondo e terzo periodo, del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
- g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
- h) l'articolo 330 bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
- i) l'articolo 8, quarto comma e l'articolo 9, quarto comma della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Nell'articolo 72, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo le parole: "23," sono inserite le seguenti: "24,".

5. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 184

(Attuazione di direttive europee)

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Art. 185

(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Art. 186

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004 ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 176, commi 3, 4, 5 e 6 che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice.

Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a , addì

ALLEGATI

CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A))

A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA.

(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in *G.U.* 3 agosto 1998, n. 179)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

Dispone

La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

IL PRESIDENTE

ORDINE DEI GIORNALISTI

CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA*.

Art. 1 (Principi generali)

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

Art. 2 (Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità

* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3 (Tutela del domicilio)

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4 (Rettifica)

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5 (Diritto all'informazione e dati personali)

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6 (Essenzialità dell'informazione)

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in

ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7 (Tutela del minore)

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Art. 8 (Tutela della dignità delle persone)

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9 (Tutela del diritto alla non discriminazione)

1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10 (Tutela della dignità delle persone malate)

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei

casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11

(Tutela della sfera sessuale della persona)

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12

(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13

(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.

(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in *G.U.* 5 aprile 2001, n. 80)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la

raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessate;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI*.

* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

Preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

- 1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
- 2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg. 30 luglio 1999, n.281).
- 3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
- 4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135).
- 5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675).
- 6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) .
- 7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
 - a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
 - b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
 - c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

Capo I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
 - a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;
 - b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

Art. 2 (Definizioni)

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:
 - a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Capo II REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 3 (Regole generali di condotta)

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati.

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.

Art. 4 (Conservazione e tutela)

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;

b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;

c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5 (Comunicazione e fruizione)

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

Art. 6 (Impegno di riservatezza)

1. Gli archivisti si impegnano a:
 - a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
 - b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

Art. 7 (Aggiornamento dei dati)

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione

gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

Art. 8 (Fonti orali)

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

Capo III REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI

Art. 9 (Regole generali di condotta)

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10 (Accesso agli archivi pubblici)

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, la libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

Art. 11 (Diffusione)

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.

5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

Art. 12
(Applicazione del codice)

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.

(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in *G.U.* 16 agosto 1999, n. 191)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;

Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;

Visto altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di

studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;

Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;

Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull'esame preliminare del codice;

Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6, del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;

Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,

che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*.

Preambolo

Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:

- a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
- b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
- c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
- d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
- e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;
- f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.

Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in

* In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.

particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

- a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
- b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

- a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
- b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
- c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
- d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

Art. 3 (Identificabilità dell'interessato)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

- a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;

b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:

risorse economiche;

risorse di tempo;

archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;

archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;

risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati;

conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;

c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.

Art. 4

(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:

a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;

b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;

c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;

d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;

e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;

f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Art. 5

(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)

1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;

b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;

c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.

3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

CAPO II

INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 6

(Informativa)

1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine -in relazione all'argomento o alla natura della stessa- e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento -successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge- in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.

4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

Art. 7

(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale)

1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:

- a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
- b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
- d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
- e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
- f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;

g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).

3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purché sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:

- a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
- b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
- d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.

4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

Art. 8

(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

(Autorità di controllo)

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

CAPO III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

Art. 10
(Raccolta dei dati)

1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.

2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;

b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;

c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;

d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;

e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.

Art. 11
(Conservazione dei dati)

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:

indagini continue e longitudinali;

indagini di controllo, di qualità e di copertura;

definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;

costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;

altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.

2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

Art. 12.
(Misure di sicurezza)

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

Art. 14
(Regole di condotta)

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:

a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;

b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;

c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;

d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;

e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;

f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.

3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.

ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni novanta giorni.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno centottantagiorni sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno semestralmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno trimestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
 - 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
 - 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
 - 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
 - 19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
 - 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

- 19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- 19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- 19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all' art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti

accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

ALLEGATO C)

**TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI
IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER FINI DI POLIZIA
(Artt. 46 e 53 del codice)**

TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI
AL CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLATO DEL CODICE	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Parte I Disposizioni generali Titolo I Principi generali	
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati personali)	---
Art. 2 (Finalità)	cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 1, comma 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675
comma 2	---
Art. 3 (Principio di necessità del trattamento)	---
comma 1	
Art. 4 (Definizioni)	
comma 1, lett. a)	cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 675/1996
lett. c)	art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996
lett. d)	art. 10, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
lett. e)	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
lett. f)	cfr. art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
lett. g)	art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 675/1996
lett. h)	art. 1, comma 2, lett. e), l. n. 675/1996
lett. i)	cfr. art. 19 l. n. 675/1996
lett. l)	art. 1, comma 2, lett. f), l. n. 675/1996
lett. m)	art. 1, comma 2, lett. g), l. n. 675/1996
lett. n)	art. 1, comma 2, lett. h), l. n. 675/1996
lett. o)	art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 675/1996
lett. p)	art. 1, comma 2, lett. l), l. n. 675/1996
lett. q)	art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 675/1996
comma 2, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. m), l. n. 675/1996
lett. b)	cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/58/Ce
lett. c)	cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/Ce
lett. d)	cfr. art. 2, par. 1, lett. a, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/21/Ce
lett. e)	cfr. art. 2, par. 1, lett. d), direttiva n. 2002/21/CE
lett. f)	cfr. art. 2, par. 1, lett. c), direttiva n. 2002/21/CE
lett. g)	cfr. art. 2, par. 1, lett. k), direttiva n. 2002/21/CE
lett. h)	cfr. art. 2, par. 2, lett. a), direttiva n. 2002/58/CE
lett. i)	cfr. art. 2, par. 2, lett. b), direttiva n. 2002/58/CE
lett. l)	cfr. art. 2, par. 2, lett. c), direttiva n. 2002/58/CE
lett. m)	cfr. art. 2, par. 2, lett. g), direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)	cfr. art. 2, par. 2, lett. h), direttiva n. 2002/58/CE
lett. b)	art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 28 luglio 1999, n. 318
lett. c)	art. 1, lett. b, d.P.R. n. 318/1999
lett. d)	---
lett. e)	---
lett. f)	---
lett. g)	---
comma 4, lett. a)	art. 1, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 281/1999
lett. b)	art. 1, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 281/1999
lett. c)	art. 1, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 281/1999

Art. 5 (Oggetto ed ambito di applicazione)	cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
comma 1	artt. 2, comma 1, e 6, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 2, commi 1 bis, e 1 ter, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir. 95/46/CE; art. 3, l. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del trattamento)	---
Titolo II	
Diritti dell'interessato	
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali)	cfr. art. 12, dir. 95/46;
comma 1	art. 13, comma 1, lett. c), punto 1 (prima parte) l. n. 675/1996
comma 2	art. 13, comma 1, lett. b) e c), punto 1 (seconda parte) l. n. 675/1996
comma 3	art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, comma 1, lett. d) ed e), l. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio dei diritti)	
comma 1	cfr. art. 13, dir. 95/46; art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501/1998.
comma 2	art. 14, comma 1, lett. a), b), c) e d) l. n. 675/1996
comma 3	art. 14, comma 1, lett. e) ed e-bis) l. n. 675/1996
comma 4	art. 14, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 9 (Modalità di esercizio)	
comma 1	art. 17, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 13, comma 4, l. n. 675/1996; art. 17, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 13, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo)
Art. 10 (Riscontro all'interessato)	
comma 1	art. 17, comma 9, d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2	art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 17, commi, 5 d.P.R. n. 501/1998
comma 4	---
comma 5	---
comma 6	---
comma 7	art. 13, comma 2, l. n. 675/1996; art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 8	art. 17, comma 7, d.P.R. n. 501/1998
comma 9	art. 17, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
Titolo III	
Regole generali per il trattamento dei dati	
Capo I	
Regole per tutti i trattamenti	
Art. 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati)	cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 9, comma 1 (tranne lett. 1-bis), l. n. 675/1996
comma 2	---
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)	cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996;
comma 2	art. 20, comma 4, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Comma 3	art. 20, comma 3, d. lg. 28 n. 467/2001
comma 4	---
Art. 13 (Informativa)	cfr. art. 10, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 10, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 10, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	art. 10, comma 3, l. n. 675/1996
comma 5	art. 10, comma 4, l. n. 675/1996

Art. 14 (Definizione dei profili e della personalità dell'interessato) Comma 1	cfr. art. 15, dir. 95/46/CE ; art. 17, comma 1, l. n. 675/1996
Comma 2	art. 17, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento) comma 1	cfr. art. 23, dir. 95/46/CE : art. 18, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 9, l. n. 675/1996
Art. 16 (Cessazione del trattamento) comma 1	cfr. art. 19, par. 2, dir. 95/46/CE art. 16, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta rischi specifici) comma 1	cfr. art. 20, dir. 95/46/CE : art. 24-bis, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 24-bis, comma 2, l. n. 675/1996
Capo II	
Regole ulteriori per i soggetti pubblici	
Art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici) comma 1	---
comma 2	cfr. art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	cfr. art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 4	---
comma 5	---
Art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) comma 1	art. 7, par. 1, lett. e), dir. 95/46/CE; art. 27, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 27, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili) comma 1	cfr. art. 8, dir. 95/46/CE; art. 22, comma 3, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 22, comma 3-bis, l. n. 675/1996; art. 5, comma 5, d. lg. n. 135/1999
comma 3	art. 22, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 3-bis, l. n. 675/1996
Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari) comma 1	cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE; art. 24, comma 1, l. n. 675/1996;
comma 2	art. 5, comma 5-bis, d. lg. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari) comma 1	---
comma 2	art. 2, comma 2, d. lg. n. 135/1999
comma 3	art. 3, comma 1, d. lg. n. 135/1999
comma 4	art. 3, comma 2, d. lg. n. 135/1999
comma 5	art. 3, comma 3, d. lg. n. 135/1999
comma 6	art. 3, comma 4, d. lg. n. 135/1999
comma 7	art. 3, comma 5, d. lg. n. 135/1999
comma 8	art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
comma 9	art. 4, comma 1, d. lg. n. 135/1999
comma 10	art. 4, comma 2, d. lg. n. 135/1999; art. 3, comma 6, d. lg. n. 135/1999
comma 11	art. 4, comma 3, d. lg. n. 135/1999
comma 12	art. 1, comma 2, lett. c), d. lg. n. 135/1999

Capo III	
Regole ulteriori per i privati ed enti pubblici economici	
Art. 23 (Consenso) comma 1	cfr. art. 7, par. 1, lett. a), dir. 95/46/CE; art. 11, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 11, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 11, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	cfr. art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento) comma 1, lett. a)	cfr. art. 7, dir. 95/46/CE; artt. 12, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996;
lett. b)	artt. 12, comma 1, lett. b) e 20 comma 1, lett. a-bis), l. n. 675/1996
lett. c)	artt. 12, comma 1, lett. c) e 20 comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. d)	artt. 12, comma 1, lett. d) e 20 comma 1, lett. e), l. n. 675/1996
lett. e)	art. 7, par. 1, lett. d), dir. 95/46/CE; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20 comma 1, lett. f), l. n. 675/1996
lett. f)	artt. 12, comma 1, lett. h) e 20 comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. g)	artt. 12, comma 1, lett. h-bis) e 20 comma 1, lett. h-bis), l. n. 675/1996
lett. h)	---
lett. i)	artt. 12, comma 1, lett. d) e 21, comma 4, lett. a), l. n. 675/1996; art. 7, comma 4 d.lgs n. 281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione) comma 1	art. 21 commi 1 e 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 21, comma 4, lett. b), l. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) comma 1	cfr. art. 8, dir. 95/46/CE; art. 22, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 22, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3, lett. a)	art. 22, comma 1 bis, l. n. 675/1996
comma 3, lett. b)	art. 22, comma 1 ter, l. n. 675/1996
comma 4	art. 22, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 23, comma 4, l. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari) comma 1	cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE art. 24, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV	
I soggetti che effettuano il trattamento	
Art. 28 (Titolare del trattamento) comma 1	---
Art. 29 (Responsabile del trattamento) comma 1	---
comma 2	cfr. art. 16, dir. 95/46/CE; art. 8, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	art. 8, comma 3, l. n. 675/1996
comma 4	art. 8, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 8, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 30 (Incaricati del trattamento) comma 1	cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE; artt. 8, comma 5, e 19 comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 19, comma 1, l. n. 675/1996

Titolo V	
Sicurezza dei dati e dei sistemi	
Capo I	
Misure di sicurezza	
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)	cfr. art. 17, dir. 95/46/CE art. 15, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)	
comma 1	art. 2, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2	art. 2, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3	art. 2, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II	
Misure minime	
Art. 33 (Misure minime)	cfr. art. 15, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)	---
Art. 35 (Trattamenti senza strumenti elettronici)	---
Art. 36 (Adeguamento)	cfr. art. 15, comma 3, l. n. 675/1996
Titolo VI	
Adempimenti	
Art. 37 (Notificazione del trattamento)	art. 18, dir. 95/46/CE; cfr. art. 7, comma 1, l. n. 675/1996
comma 1	
comma 2	---
comma 3	art. 28, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 13, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di notificazione)	art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1	art. 7, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 12, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 7, comma 2, secondo periodo e art. 16, comma 1, l. n. 675/1996
comma 5	art. 12, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	---
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)	art. 7, par. 1, lett. e), dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a)	art. 27, comma 2, l. n. 675/1996
lett. b)	---
comma 2	---
comma 3	---
Art. 40 (Autorizzazioni generali)	art. 41, comma 7, l. n. 675/1996; art. 14, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 1	
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)	
comma 1	---
comma 2	art. 14, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 14, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 14, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 14, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Titolo VII	
Trasferimento dei dati all'estero	
	cfr. artt. 25 e 26, dir. 95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)	
comma 1	---
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)	
alinea del comma 1	art. 28, comma 1, l. n. 675/1996
comma 1	artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma 2, l. n. 675/1996; art. 7, comma 4, d.lg n. 281/1999

Art. 44 (Altri trasferimenti consentiti)	art. 28, comma 4, lett. g), l. n. 675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati)	art. 28, comma 3, l. n. 675/1996
Parte II	
Disposizioni relative a specifici settori	
Titolo I	
Trattamenti in ambito giudiziario	
Capo I	
Profili generali	
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)	---
Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia)	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. c) e d) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 48 (Banche dati di uffici giudiziari)	---
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)	---
Capo II	
Minori	
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai minori)	---
Capo III	
Informatica giuridica	
Art. 51 (Principi generali)	---
Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)	---
Titolo II	
Trattamenti da parte di forze di polizia	
Art. 53 (Disposizioni applicabili)	art. 3, par. 2, (primo periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1, lett. a) ed e) e comma 2, l. n. 675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)	---
Art. 55 (Particolari tecnologie)	---
Art. 56 (Tutela dell'interessato)	---
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)	---
Titolo III	
Difesa e sicurezza dello Stato	
Capo I	
Profili generali	
Art. 58 (Disposizioni applicabili)	art. 3, dir. 95/46/CE;
comma 1	art. 4, commi 1, lett. b) e lett. e) e 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 15, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3	---
Titolo IV	
Trattamenti in ambito pubblico	
Capo I	
Accesso a documenti amministrativi	
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)	art. 43, comma 2, l. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c), d.lg. n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)	art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Capo II	
Registri pubblici e albi professionali	
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)	art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001
comma 1	art. 20, comma 1, lett. f), d.lg. n. 467/2001
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	---
Capo III	
Stato civile, anagrafi e liste elettorali	
Art. 62 (Dati sensibili e giudiziari)	art. 6, d.lg. n. 135/1999
Art. 63 (Consultazione di atti)	---

Capo IV	
Finalità di rilevante interesse pubblico	
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero) comma 1	art. 7, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 7, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 7, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 65 (Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi) comma 1	art. 8, commi 1 e 2, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 8, comma 3, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 8, comma 4, d.lg. n. 135/1999
comma 4	art. 8, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 5	art. 8, comma 6, d.lg. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e doganale) comma 1	art. 10, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 10, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 67 (Attività di controllo e ispettive) comma 1, lett. a)	art. 11, comma 1, d.lg. n. 135/1999
lett. b)	art. 11, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 68 (Benefici economici ed abilitazioni) comma 1	art. 13, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 13, comma 2, d.lg. n. 135/1999
comma 3	art. 13, comma 3, d.lg. n. 135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)	art. 14, d.lg. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza) comma 1	art. 15, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 15, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie e di tutela) comma 1	art. 16, comma 1, lett. a) e b), d.lg. n. 135/1999
comma 2	art. 16, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 72 (Rapporti con enti di culto)	art. 21, d.lg. n. 135/1999
Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)	Prov. Garante n. 1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio 2000
Capo V	
Particolari contrassegni	
Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)	---
Titolo V	
Trattamento di dati personali in ambito sanitario	
Capo I	
Principi generali	
Art. 75 (Ambito applicativo)	cfr. art. 8, dir. 95/46/CE art. 1. d. lg. n. 282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici) comma 1	Art. 23, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	Art. 23, comma 3, (primo periodo), l. n. 675/1996
Capo II	
Modalità semplificate per informativa e consenso	
Art. 77 (Casi di semplificazione)	---

Art. 78 (Informativa del medico di medicina generale)	---
Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)	---
Art. 80 (Informativa da parte di altri soggetti pubblici)	---
Art. 81 (Prestazione del consenso)	---
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)	
comma 1	---
comma 2	Art. 23, comma 1-quater, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	---
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)	---
Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)	
comma 1	art. 23, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	---
Capo III	
Finalità di rilevante interesse pubblico	
Art. 85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)	
comma 1	art. 17, comma 1, d.lg. n. 135/1999
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	art. 17, comma 2, d.lg. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di rilevante interesse pubblico)	
comma 1	
lett. a)	art. 18, d.lg. n. 135/1999
lett. b)	art. 19, d.lg. n. 135/1999
lett. c)	art. 20, d.lg. n. 135/1999
Capo IV	
Prescrizioni mediche	
Art. 87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)	art. 4, comma 2, d.lg. n. 282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)	art. 4, comma 1, d.lg. n. 282/1999
Art. 89 (Casi particolari)	
comma 1	---
comma 2	art. 4, comma 4, d.lg. n. 282/1999
Capo V	
Dati genetici	
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici)	
comma 1	art. 17, comma 5, d.lg. n. 135/1999
comma 2	---
comma 3	art. 4, comma 3, l. n. 52 del 6 marzo 2001
Capo VI	
Disposizioni varie	
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)	---
Art. 92 (Cartelle cliniche)	---
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)	
comma 1	art. 16, comma 2, d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 2	---
comma 3	---
Art. 94 (Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)	---

Titolo VI Istruzione Capo I Profili generali	
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)	art. 12, d.lg. n. 135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti) comma 1	art. 330-bis, (primo e secondo periodo)d.lg. n. 297 del 16 aprile 1994
comma 2	art. 330-bis, (terzo periodo), d.lg. n..297/1994
Titolo VII Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici Capo I Profili generali	
	Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Art. 97 (Ambito applicativo)	---
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse pubblico)	artt. 22 e 23, d.lg. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento) Comma 1	art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 2	art. 9, comma 1 bis, l. 675/1996
comma 3	art. 16, comma 2, lett. c-bis), l. 675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)	art. 6, comma 4, d.lg. n. 204/1998
Capo II Trattamento per scopi storici	
Art. 101 (Modalità di trattamento) comma 1	art. 7, comma 1, d.lg.n. 281/1999
comma 2	art. 7, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3	art. 7, comma 3, n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma 1	art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 7, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi)	---
Capo III Trattamento per scopi statistici o scientifici	
Art. 104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici) comma 1	art. 10, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 5, d.lg. n. 281/1999
Art. 105 (Modalità di trattamento) comma 1	art. 10, comma 3, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 2, d.lg. n. 281/1999
comma 3	---
comma 4	---
Art. 106 (Codici di deontologia e di buona condotta) comma 1	art. 6, comma 1, d.lg. n. 281/1999
comma 2	art. 10, comma 6, d.lg. n. 281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili) comma 1	art. 10, comma 4, d.lg. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)	---
Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della nascita)	---
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica) comma 1	art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999
comma 2	art. 5, comma 1, d.lg. n. 282/1999

Titolo VIII Lavoro e previdenza sociale Capo I Profili generali	
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta) comma 1	art. 20, comma 2, lett. b), d.lg., n. 467/2002
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico) comma 1	art. 9 d.lg. n. 135/1999
Capo II Dati riguardanti prestatori di lavoro	
Art. 113 (Divieto di indagini sulle opinioni) comma 1	art. 8, l. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III Divieto di controllo a distanza e telelavoro	
Art. 114 (Controllo a distanza) commi 1-4	art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300
comma 5	---
Art. 115 (Lavoro a domicilio e telelavoro) commi 1 e 2	---
art. 6, l. 2 aprile 1958, n. 339	
Capo IV Istituti di patronato e di assistenza sociale	
Art. 116 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)	art. 12, l. 30 marzo 2001, n. 152
Titolo IX Sistema bancario, finanziario ed assicurativo Capo I Sistemi informativi	
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti) comma 1	art. 20, comma 1, lett. e), d.lg. n. 467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali) comma 1	art. 20, comma 1, lett. d), d.lg. n. 467/2001
Art. 119 (Dati relativi al comportamento debitorio)	---
Art. 120 (Sinistri)	art. 2, comma 5-quater 1, d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. da l. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X Comunicazioni elettroniche Capo I Servizi di comunicazione elettronica	
Art. 121 (Servizi interessati)	cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato e dell'utente)	cfr. art. 5, par. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico) comma 1	cfr. art. 6, direttiva n. 2002/58/CE art. 4, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
comma 2	art. 4, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	art. 4, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4	---
comma 5	art. 4, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 6	art. 4, comma 5, d.lg. n. 171/1998

Art. 124 (Fatturazione dettagliata)	cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 5, comma 3 (primo periodo), d.lg. n. 171/1998;
comma 2	art. 5, comma 1, d.lg. n. 171/1998
comma 3	art. 5, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 4	art. 5, comma 3 (secondo periodo), d.lg. n. 171/1998
comma 5	---
Art. 125 (Identificazione della linea)	cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 6, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2	art. 6, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	art. 6, comma 3, d.lg. n. 171/1998
comma 4	art. 6, comma 4, d.lg. n. 171/1998
comma 5	art. 6, comma 5, d.lg. n. 171/1998
comma 6	art. 6, comma 6, d.lg. n. 171/1998
Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)	cfr. art. 9, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)	cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 7, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
comma 2	art. 7, comma 2, d.lg. n. 171/1998
comma 3	---
comma 4	art. 7, comma 2-bis, d.lg. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)	cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 8, comma 1, d.lg. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati)	cfr. art. 12, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1	art. 9, d.lg. n. 171/1998;
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate)	cfr. art. 13, direttiva n. 2002/58/CE
	art. 10, d.lg. n. 171/1998;
Art. 131 (Informazioni ad abbonati e utenti)	art. 3, d.lg. n. 171/1998
Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)	cfr. art. 15, direttiva n. 2002/58/CE
Capo II	
Internet e reti telematiche	
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. a), d.lg. n. 467/2001
Capo III	
Videosorveglianza	
Art. 134 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 2, lett. g), d.lg. n. 467/2001
Titolo XI	
Libere professioni e investigazione privata	
Capo I	
Profili generali	
Art. 135 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 22, comma 4, lett. c), secondo periodo, l. n. 675/1996
Titolo XII	
Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica	
Capo I	
Profili generali	
Art. 136 (Finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero)	
comma 1, lett. a)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b) e c)	art. 25, comma 4 bis, l. n. 675/1996

Art. 137 (Disposizioni applicabili) comma 1, lett. a)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. b)	art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
lett. c)	Art. 28, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2	art. 12, comma 1, lett. e), l. n. 675/1996; art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
comma 3	Art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 138 (Segreto professionale)	13, comma 5, l. n. 675/1996
Capo II Codice di deontologia	
Art. 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)	art. 25, commi 2, 3 e 4, l. n. 675/1996
Titolo XIII Marketing diretto	
Art. 140 (Codice di deontologia e di buona condotta)	art. 20, comma 1, lett. c), d.lg. n. 467/2001
Parte III Tutela dell'interessato e sanzioni	
Titolo I Tutela amministrativa e giurisdizionale Capo I Tutela dinanzi al Garante Sezione I Principi generali	Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Art. 141 (Forme di tutela)	---
Sezione II Tutela amministrativa	
Art. 142 (Proposizione dei reclami)	---
Art. 143 (Procedimento per i reclami)	art. 21, comma 3, l. n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l), l. n. 675/1996
Art. 144 (Segnalazioni)	---
Sezione III Tutela alternativa a quella giurisdizionale	
Art. 145 (Ricorsi) comma 1	art. 29, comma 1, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 1, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 29, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo) comma 1	art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 2, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	---
Art. 147 (Presentazione del ricorso) comma 1, lett. a)	art. 18, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 501/1998
lett. b)	art. 18, comma 1, lett. c), -seconda parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. c)	art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 501/1998
lett. d)	art. 18, comma 1, lett. c), -prima parte- d.P.R. n. 501/1998
lett. e)	art. 18, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2	art. 18, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c)	art. 18, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 18, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	art. 18, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 18, alinea del comma 1, d.P.R. n. 501/1998

Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)	
comma 1	art. 19, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 18, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)	
comma 1	art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	Art. 29, comma 3, l. n. 675/1996; art. 20, comma 3, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	---
comma 5	art. 20, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	art. 20, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 7	art. 20, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 8	Art. 29, comma 6 bis, l. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso)	
comma 1	art. 29, comma 5, l. n. 675/1996
comma 2	art. 29, comma 4, l. n. 675/1996
comma 3	---
comma 4	art. 20, comma 6, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	art. 20, comma 11, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	---
Art. 151 (Opposizione)	
comma 1	art. 29, comma 6, l. n. 675/1996
comma 2	---
Capo II Tutela giurisdizionale	
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)	
comma 1	art. 29, comma 8, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	---
comma 5	---
comma 6	---
comma 7	---
comma 8	---
comma 9	---
comma 10	---
comma 11	---
comma 12	art. 29, comma 7, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 13	art. 29, comma 7, secondo periodo, l. n. 675/1996
Comma 14	---
Titolo II L'Autorità Capo I Garante per la protezione dei dati personali	
	cfr. art. 28, dir. 95/45/CE
Art. 153 (Il Garante)	
comma 1	art. 30, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 30, comma 3, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 30, comma 4, l. n. 675/1996
comma 5	art. 30, comma 5, l. n. 675/1996
comma 6	art. 30, comma 6, l. n. 675/1996
comma 7	art. 33, (prima frase), l. n. 675/1996

Art. 154 (Compiti) alinea del comma 1	art. 31, alinea, l. n. 675/1996
lett. a)	art. 31, comma 1, lett. b), l. n. 675/1996
lett. b)	art. 31, comma 1, lett. d), l. n. 675/1996
lett. c)	art. 31, comma 1, lett. c), l. n. 675/1996
lett. d)	art. 31, comma 1, lett. e ed l), l. n. 675/1996
lett. e)	art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675/1996
lett. f)	art. 31, comma 1, lett. m), l. n. 675/1996
lett. g)	---
lett. h)	art. 31, comma 1, lett. i), l. n. 675/1996
lett. i)	art. 31, comma 1, lett. g), l. n. 675/1996
lett. l)	art. 31, comma 1, lett. a), l. n. 675/1996
lett. m)	art. 31, comma 1, lett. n), l. n. 675/1996
comma 2	art. 31, comma 1, lett. o), l. n. 675/1996
comma 3	art. 31, commi 5 e 6, l. n. 675/1996
comma 4	art. 31, comma 2, l. n. 675/1996
comma 5	---
Capo II L'Ufficio del Garante	
Art. 155 (Principi applicabili) comma 1	art. 33, comma 1-sexies, l. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale) comma 1	art. 33, comma 1, ultimo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	---
comma 3	art. 33, commi 1-bis e 1-quater, l. n. 675/1996
comma 4	art. 33, comma 1-ter, l. n. 675/1996
comma 5	art. 33, comma 1-quinquies, l. n. 675/1996
comma 6	---
comma 7	art. 33, comma 4, l. n. 675/1996
comma 8	art. 33, comma 6, l. n. 675/1996
comma 9	art. 33, comma 6 bis, l. n. 675/1996
comma 10	art. 33, comma 2, l. n. 675/1996
Capo III Accertamenti e controlli	
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti) comma 1	art. 32, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 158 (Accertamenti) comma 1	art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 2	art. 32, comma 2, l. n. 675/1996
comma 3	art. 32, comma 3, l. n. 675/1996; art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998
Art. 159 (Modalità) comma 1	art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 2	art. 32, comma 4, l. n. 675/1996; art. 15, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 3	art. 15, commi 2, e 7, primo periodo, d.P.R. n. 501/1998
comma 4	Art. 15, comma 4, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	Art. 15, comma 8, d.P.R. n. 501/1998
comma 6	art. 32, comma 5, l. n. 675/1996

Art. 160 (Particolari accertamenti)	
comma 1	art. 32, comma 6, primo periodo, l. n. 675/1996
comma 2	art. 32, comma 6, secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 3	art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, l. n. 675/1996
comma 4	art. 32, comma 7, terzo periodo, l. n. 675/1996
comma 5	---
comma 6	---
Titolo III Sanzioni Capo I Violazioni amministrative	cfr. art. 24, dir. 95/46/CE
Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato)	
comma 1	art. 39, comma 2, , primo periodo, l. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)	
comma 1	art. 16, comma 3, l. n. 675/1996
comma 2	art. 39, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o incompleta notificazione)	
comma 1	art. 34, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)	
comma 1	art. 39, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante)	
comma 1	---
Art. 166 (Procedimento di applicazione)	
comma 1	art. 39, comma 3, l. n. 675/1996
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)	
comma 1	art. 35, comma 1, l. n. 675/1996; art. 11, d. lg. 171/1998
comma 2	art. 35, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)	
comma 1	art. 37-bis, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)	
comma 1	art. 36, comma 1, l. n. 675/1996
comma 2	art. 36, comma 2, l. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante)	
comma 1	art. 37, comma 1, l. n. 675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie)	---
Art. 172 (Pene accessorie)	
comma 1	art. 38, comma 1, l. n. 675/1996
Titolo IV Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali Capo I Disposizioni di modifica	
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)	---
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)	---
Art. 175 (Forze di Polizia)	---
Art. 176 (Soggetti pubblici)	---
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)	---

Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)	---
comma 1	---
comma 2	---
comma 3	art. 4, comma 5, d. lg. N. 282/1999
comma 4	---
comma 5	---
Art. 179 (Altre modifiche)	---
Capo II	
Disposizioni transitorie	
Art. 180 (Misure di sicurezza)	---
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)	
comma 1	---
comma 2	---
comma 3	---
comma 4	art. 13, comma 5, d.P.R. n. 501/1998
comma 5	---
Art. 182 (Ufficio del Garante)	
Capo III	
Abrogazioni	
Art. 183 (Norme abrogate)	---
Capo IV	
Norme finali	
Art. 184 (Attuazione di direttive europee)	---
comma 1	
comma 2	---
comma 3	art. 43, comma 2, secondo periodo, l. n. 675/1996
Art. 185 (Allegazione di codici di deontologia e di buona condotta)	---
Art. 186 (Entrata in vigore)	---



*Garante per la protezione
dei dati personali*

Servizio relazioni istituzionali

Roma, 26 maggio 2003

Prot. 7531/26754

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il
Parlamento
Via del Corso, 184
Roma

Oggetto: codice in materia di protezione dei dati personali.
Parete del Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento al provvedimento in oggetto si comunica che questa Autorità ha già fornito il proprio contributo nel quadro dei lavori preparatori curati dalla Commissione istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE

Iskemi Bonelli